



***Modello di organizzazione, di gestione e di controllo
ai sensi del decreto legislativo 231/2001
- parte speciale -***

Introduzione

La cooperativa, una volta redatta la parte generale del modello organizzativo – nella quale essa, in ossequio al disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha elencato i reati che astrattamente può commettere, illustrato i valori che il codice etico deve contenere, spiegato la natura e le funzioni dell’organismo di vigilanza, indicato in generale le aree a rischio e previsto i protocolli per il contenimento o per l’eliminazione del rischio di commissione del reato – procede ora alla presentazione della parte speciale del modello organizzativo, la quale, per comodità espositiva, riprende le singole fattispecie di cui al decreto legislativo, come descritte nell’appendice della parte generale, indicando per ciascuna di esse le aree concretamente interessate e direttamente coinvolte.

Destinatari

Le indicazioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell’interesse della cooperativa, ossia dipendenti, collaboratori, soci e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principî di seguito individuati.

Il modello, nei suoi principî generali, si rivolge altresì a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio ai fini della commissione dei reati ex decreto legislativo n. 231/01.

A fronte di ciò, la cooperativa promuove la più ampia diffusione del modello 231 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati a

favorirne l'applicazione.

La cooperativa mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel decreto.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'organismo di vigilanza.

Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischio e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto hanno portato alla definizione di protocolli / azioni correttive, necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della società e in altri termini l'efficacia del modello.

Riguardo ai protocolli occorre verificare innanzitutto se siano esistenti; laddove non esistenti, è necessario elaborarli sulla base delle prassi di fatto in essere, delle quali si deve controllare se siano legittime, rispondenti alle finalità statutarie e conformi alle normative; se esistenti, occorre verificare se sono corrispondenti a quelli inseriti nel sistema di gestione della qualità e, nel caso di difformità, renderli omogenei, adattando opportunamente le prassi; occorre poi controllare se sono aggiornati; infine, eseguiti tutti questi accertamenti preliminari, si deve verificare se di fatto sono applicati.

L'organismo di vigilanza è tenuto in occasione di ogni aggiornamento del modello o di attività di verifica della sua attuazione a riprendere in considerazione tutti gli aspetti sopra indicati.

In particolare tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- diffusione e pieno rispetto del codice etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partner, fornitori etc.;
- predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure, rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;
- comunicazione e diffusione del contenuto del modello 231 della cooperativa in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel codice etico;

- formazione del personale sul contenuto del modello 231 della cooperativa in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel codice etico;
- implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- previsione di un sistema di flussi comunicativi verso l'organismo di vigilanza riguardo a informazioni e operazioni sensibili, consentendogli il pieno esercizio dei necessari poteri di verifica, di ispezione e di controllo e la condivisione delle possibili sanzioni derivanti dalle difformità segnalate.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area o processo sensibile, di seguito descritti per categoria di reato.

Struttura della parte speciale

La parte speciale è composta da:

- una parte preliminare dedicata ai "principi generali";
- singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione per la cooperativa in riferimento ai processi su cui impattano i singoli reati e alle relative misure da mettere in atto.

Parte speciale – principi generali

Sono riportati di seguito i principi generali fondamentali ai quali deve uniformarsi la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei soci, dei partner, dei fornitori, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni (per brevità "destinatari del modello") della cooperativa.

I principi sono semplicemente enunciati, poiché ampiamente trattati nel codice etico adottato dalla cooperativa e approvato dal consiglio di amministrazione, ai quali si rimanda per la relativa descrizione:

- rispetto della legge;
- mutualismo e solidarietà;
- onestà;
- trasparenza e completezza dell'informazione;
- correttezza nella gestione societaria e nell'utilizzo delle risorse;
- riservatezza delle informazioni;
- rispetto della persona e dei suoi dati personali;

- prevenzione dei conflitti di interesse;
- tutela dell'ambiente e della sicurezza e sviluppo sostenibile.

Parte speciale – categorie di reato e processi della cooperativa

In seguito all'attività di *risk assessment* effettuata dalla cooperativa sono stati individuati e analizzati processi e attività che saranno richiamati per ogni sezione della parte speciale, laddove sono state individuate potenziali aree di rischio reato.

Allo scopo di verificare quali siano le condotte illecite che l'ente può commettere, occorre elencare i reati richiamati nel decreto legislativo 231 del 2001, aggiornati alla data di compilazione di questa parte speciale.

Articolo 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Articolo 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articolo 24 ter. Delitti di criminalità organizzata.

Articolo 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Articolo 25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo 25 bis-1. Delitti contro l'industria e il commercio.

Articolo 25 ter. Reati societari.

Articolo 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 25 quater-1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

Articolo 25 sexies. Abusi di mercato.

Articolo 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Articolo 25 octies-1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

Articolo 25 octies-2. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Normativa antiriciclaggio.

Articolo 25 novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Articolo 25 decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 undecies. Reati ambientali.

Articolo 25 duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articolo 25 terdecies. Razzismo e xenofobia.

Articolo 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Articolo 25 quinquiesdecies. Reati tributari.

Articolo 25 sexiesdecies. Contrabbando.

Articolo 25 septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale.

Articolo 25 duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Articolo 25 undevicies. Delitti contro gli animali.

Articolo 26. Delitti tentati.

Legge n. 146 del 16 marzo 2006. Reati transnazionali.

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLI 24, 25 E 25 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001)

Questo capitolo della parte speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la cooperativa e la pubblica amministrazione.

In generale definiamo pubblica amministrazione *"l'aggregazione di tutti gli enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici"*.

Ultimi aggiornamenti legislativi che hanno apportato modifiche all'articolo 25 *ter*, comma 1 del decreto legislativo 231/2001:

- la legge 109/2012 (legge anticorruzione) ha apportato modifiche che impattano in modo rilevante sulle condotte e sulle pene comminabili, nella descrizione seguente si terranno pertanto in considerazione tali variazioni legislative;
- la legge 69/2015 ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 25 *ter*, comma 1 del decreto legislativo 231/2001: in particolare la normativa ha aumentato i minimi e massimi delle pene, ha aggiunto l'incaricato di pubblico servizio fra coloro che possono commettere il delitto di concussione, ha previsto sconti di pena per i collaboratori di giustizia, aumentato le pene accessorie, conferito maggiori poteri all'a.n.a.c., reintrodotta il reato di falso in bilancio;
- il decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 ha introdotto la fattispecie prevista dall'articolo 54 "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare".

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come "ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione ministeriale al codice stesso e in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della pubblica amministrazione.

Ente della Pubblica Amministrazione	Qualsiasi Ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Pubblica Amministrazione	Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.
Esemplificazioni	• Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; • Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia e Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, Regioni/Province/Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni); • Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: • INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ASST, RAI

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da principio, l’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, e da ultimo il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Nell’ambito delle amministrazioni pubbliche le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell’articolo 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo

comma dell’articolo 357 del codice penale traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Pubblica funzione amministrativa	Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare l’articolo 358 del codice penale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione a un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché a un potere di nomina e di revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Pubblica funzione amministrativa	Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quando sopra riportato l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o no la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico sevizio sono sintetizzati nel seguente specchietto:

Incaricati di Pubblico Servizio	Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
Pubblico servizio	Un'attività disciplinata da norme diritto pubblico, caratterizzata dalla mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa). Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE DELLE PUBBLICHE FORNITURE.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 353, 353 *bis*, 356, 640, comma 2°, n. 1, 640 *bis* e 640 *ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (articolo 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (articolo 316 *ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (articolo 353 *bis* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);
- truffa (articolo 640 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 *bis* c.p.);
- frode informatica (articolo 640 *ter* c.p.);
- applicabilità dell'articolo 322 *ter* (articolo 640 quater c.p.).

Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Articolo 316 bis, codice penale. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 316 ter, codice penale. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 353, codice penale. Turbata libertà degli incanti.

1. Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Articolo 353 bis, codice penale. Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Articolo 356, codice penale. Frode nelle pubbliche forniture.

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

2. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 640, codice penale. Truffa.

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) abrogato (decreto legge n. 48 dell'11 aprile 2025);

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

3. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) e dal terzo comma.

(Modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 "Riforma Cartabia" e dall'articolo 16, comma 1°, lettera t), della legge n. 90 del 28 giugno 2024. Testo da ultimo modificato dal decreto legge n. 48 dell'11 aprile 2025 convertito dalla legge n. 80 del 9 giugno 2025).

Articolo 640 bis, codice penale. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Articolo 640 ter, codice penale. Frode informatica.

- 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.***
- 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.***
- 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.***
- 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.***

Articolo 640 quater, codice penale. Applicabilità dell'articolo 322 ter.

- 1. Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2 ter, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.***
(Modifica apportata dall'articolo 16, comma 1°, lettera u) della legge n. 90 del 28 giugno 2024)

ARTICOLO 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1° e 3°, E 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, , 314 bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 *ter*, comma 1°, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 *bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 2° e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 *bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2.

(testo da ultimo modificato dalla legge dell’8 agosto 2024, n. 112).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (articolo 289 *bis* c.p.);
- peculato (articolo 314 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (articolo 314 *bis* c.p.);

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.);
- concussione (articolo 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (articolo 319 bis);
- corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 c.p.);
- pene per il corruttore (articolo 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322 bis c.p.);
- riparazione pecuniaria (articolo 322 quater c.p.);
- abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (articolo 346 bis c.p.).

Articolo 289 bis, codice di procedura penale. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.

Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

Articolo 314, codice penale. Peculato.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriava, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata

immediatamente restituita.

Articolo 314 bis, codice penale. Indebita destinazione di denaro o cose mobili.

- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.***
- 2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori a euro 100.000.***

Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

- 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.***
- 2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.***

Articolo 317, codice penale. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Articolo 318, codice penale. Corruzione per l'esercizio della funzione.

- 1. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.***

Articolo 319, codice penale. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per

sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Articolo 319 bis, codice penale. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319 ter, codice penale. Corruzione in atti giudiziari.

- 1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.***
- 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.***

Articolo 319 quater, codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.***
- 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.***

Articolo 320, codice penale. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

- 1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.***
- 2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.***

Articolo 321, codice penale. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alla suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si

applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Articolo 322, codice penale. Istigazione alla corruzione.

- 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.**
- 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.**
- 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.**
- 4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.**

Articolo 322 bis, codice penale. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- 1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:**
 - 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;**
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;**
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;**

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(Articolo da ultimo modificato dalla legge 112 dell'8 agosto 2024)

Articolo 322 quater, codice penale. Riparazione pecuniaria.

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 323, codice penale. Abuso d'ufficio.

(Articolo introdotto dal decreto legislativo 75 del 14 luglio 2020 e abrogato dalla legge n.114 del 9 agosto 2024).

Articolo 346 bis, codice penale. Traffico di influenze illecite.

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.**
- 2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.**
- 3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.**
- 4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.**
- 5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.**

ARTICOLO 25 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;**
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;**
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;**
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;**
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.**
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 c.p.);
- alterazione di monete (articolo 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493 *ter*, codice penale);
- trasferimento fraudolento di valori (articolo 512 *bis* c.p.).

Articolo 453, codice penale. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;***
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare a esse l'apparenza di un valore superiore;***
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;***
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;***
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno a oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.***

Articolo 454, codice penale. Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Articolo 455, codice penale. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato,

acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Articolo 457, codice penale. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Articolo 459, codice penale. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Articolo 460, codice penale. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Articolo 461, codice penale. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno a oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Articolo 464, codice penale. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

- 1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.***
- 2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.***

Articolo 473, codice penale. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

- 1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.***
- 2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.***
- 3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.***

Articolo 474, codice penale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

- 1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.***
- 2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.***
- 3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.***

Articolo 493 ter, codice penale. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Articolo 512 bis, codice penale. Trasferimento fraudolento di valori.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

1.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

I reati in questione, come tutti quelli traenti origine da rapporti con la pubblica amministrazione,

possono essere realizzati in diverse aree aziendali e in modo trasversale a tutti i livelli dell'organizzazione cooperativa; in particolare:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

1.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

Per tutte le aree:

- fatturazione;
- gestione contabile-amministrativa;
- adempimenti e dichiarazioni;

- redazione del bilancio civilistico;
- gestione degli incassi e pagamenti;
- rapporti con istituti di credito (apertura conti correnti, firme, richiesta affidamenti etc.);
- gestione cassa contanti;
- gestione donazioni, sovvenzioni, finanziamenti e contributi;
- gestione rapporti con pubblica amministrazione per l'ottenimento autorizzazioni e certificati (es: prevenzione incendi; accessibilità a diversamente abili etc.);
- assunzione diretta di un contratto di fornitura servizi;
- gestione dei contratti e dei rapporti contrattuali con enti pubblici (appalto, trattativa privata, procedure negoziate e affidamenti diretti);
- gestione convenzioni, concessioni e progetti con la pubblica amministrazione;
- gestione dei contratti con enti privati;
- selezione e valutazione dei fornitori;
- gestione ordini a fornitori;
- ricerca e selezione di incarichi e consulenti e professionisti;
- gestione ispezioni e verifiche da parte della regione Lombardia (accreditamento, progetti finanziati, bilancio sociale);
- gestione ispezioni e verifiche da parte Comuni (accreditamento, appalti, finanziamenti e piani di zona);
- gestione ispezioni e verifiche da parte di enti previdenziali;
- gestione ispezioni e verifiche da parte di agenzia delle entrate;
- gestione ispezioni e verifiche da parte nuclei operativi A.T.S.;
- gestione ispezioni e verifiche in genere da parte dei funzionari della pubblica amministrazione;
- ricerca, selezione, assunzione del personale;
- formazione/aggiornamento periodico;
- gestione degli adempimenti;
- gestione dei rapporti con il personale;
- attività della funzione legale;
- gestione dei rapporti con i legali esterni;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione sito web;
- gestione adempimenti privacy;
- sicurezza e protezione dei dati.

1.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti/debiti, strumentali a creazione di fondi neri;
- esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- false fatturazioni finalizzate al compimento di reati di riciclaggio o per creazioni di fondi neri da destinare a pratiche corruttive;
- non osservanza degli obblighi di segnalazione e degli adempimenti a carico della cooperativa relativamente alla normativa antiriciclaggio;
- pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio per esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi;
- creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale;
- pagamento di fatture di beni di provenienza illecita;
- ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento;
- elargizione e promessa di elargizione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere autorizzazioni, licenze e certificati; induzione indebita a dare o promettere utilità;
- falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. truffa volta a garantirsi ottenimento di autorizzazioni, licenze e certificati;
- alterazione sistemi telematici della pubblica amministrazione per modificare dati o informazioni, immissione di dati o informazioni false in fase di richiesta di autorizzazioni;
- induzione dei funzionari pubblici, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, a integrare od estendere il contratto in essere con la cooperativa;
- validazione di SAL non corrispondenti al reale avanzamento dei lavori per consentire all'impresa appaltatrice di ricevere compensi non dovuti o anticipare compensi futuri a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità;
- induzione in errore dell'ente pubblico al fine di ottenere la validazione di SAL attraverso l'esposizione di dati non corretti e/o l'omissione di dati o contenuti nella documentazione presentata;
- induzione dell'ente pubblico alla validazione di fatture attive emesse dalla cooperativa a fronte del riconoscimento di denaro o altra utilità;

- induzione dell'ente pubblico alla predisposizione di un capitolato particolarmente favorevole alla cooperativa attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità;
- induzione in errore dell'ente pubblico al fine di ottenere un'indebita aggiudicazione attraverso una rappresentazione non conforme al vero e/o l'omissione di dati o contenuti nella documentazione da inviare;
- induzione del funzionario pubblico a omettere il rilievo di eccezioni attraverso la promessa o il riconoscimento di denaro o altre utilità;
- induzione dell'ente pubblico ad assegnare un punteggio più alto agli elementi caratterizzanti dell'offerta della cooperativa o a trasmettere informazioni riservate che la possono comunque favorire attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità;
- induzione dell'ente pubblico a favorire la cooperativa durante un procedimento di gara a evidenza pubblica attraverso la promessa di assunzione del personale operante per conto del precedente appaltatore;
- induzione dei funzionari pubblici, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, a favorire la cooperativa;
- gestione impropria di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni quale strumento per indurre l'Ente pubblico a favorire la cooperativa;
- realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso emissione di false fatture;
- falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- atti di concorrenza sleale che si concretizzino anche in fattispecie di reato;
- accordi, convenzioni e partnership con controparti di dubbia professionalità e onorabilità;
- incarichi a persone/società gradite a ente pubblico;
- realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti;
- ricettazione e/o riciclaggio, utilizzo e impiego di beni e/o denaro di provenienza illecita;
- corruzione nei confronti dell'addetto acquisti di un'altra società, affinché questi scelga la cooperativa come fornitore di servizi;
- corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un vantaggio, es. buon esito della verifica/ispezione;

- occultamento di documenti con artifici, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della pubblica amministrazione;
- assunzione di persone legate a pubblici funzionari per acquisire favori dagli stessi;
- immissione di dati o informazioni false nei sistemi telematici della pubblica amministrazione (ad es. versamento di contributi/ritenute);
- comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- abusiva duplicazione di programmi per elaboratore;
- acquisizione e diffusione di opere di ingegno o parti di esse protette;
- detenzione di materiale pedopornografico.

1.4 SISTEMA DI CONTROLLI IN VIGORE

La cooperativa è dotata di un sistema per la gestione della qualità e ha conseguito la certificazione 9001:2015.

Nel contesto di questo sistema sono inseriti l'organigramma, i mansionari, i flussi di processo nonché, per quanto riguarda quest'area specifica, la procedura di gestione degli ordini, dei contratti e dei progetti.

1.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ALTO

Nello specifico i reati in questione interessano la cooperativa con un rischio medio stante i contatti con la pubblica amministrazione, in particolare per le singole aree:

- direzione generale: ALTO
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;

- r.s.p.p.;
- direttore generale;
- uffici: ALTO
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona: ALTO
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende: BASSO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. BASSO

1.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

- Portare a termine la formalizzazione delle istruzioni operative di processo e di deleghe di funzione;
- operare una definizione precisa dell’assetto organizzativo (funzionigramma e organigramma) e dei mansionari previsti per ogni funzione;
- revisione dei mansionari già in programmazione nel corso del prossimo anno;
- formalizzazione di deleghe ai soggetti autorizzati a trattenere rapporti con funzionari della pubblica amministrazione;
- ove e se necessario, assegnazione documentata delle password di abilitazione per l’accesso a sistemi telematici della pubblica amministrazione a funzione preposta;
- valutare le responsabilità già presenti nel flusso del processo e precisare e definire la

- segregazione e separazione delle funzioni fra chi gestisce i rapporti con i clienti e i competitors e chi delibera le strategie commerciali aziendali;
- valutare la diffusione di prassi e procedure, anche integrate nel modello organizzativo, finalizzate alla corretta gestione dei rapporti commerciali con clienti, competitors, istituzioni;
 - monitorare la gestione di documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni inerenti ai flussi finanziari in entrata e uscita;
 - adozione e diffusione di una policy informatica aziendale per la gestione rete internet e posta elettronica;
 - verifica dell'adozione e delle attività di monitoraggio delle misure sicurezza informatica quali:
 - ✓ utilizzo di applicativi informatici dedicati atti a configurare le abilitazioni all'accesso alla rete, a tracciare tali accessi e a impedire condotte illecite;
 - ✓ predisposizione abilitazioni ai sistemi informativi (associazione di ogni utente a un profilo abilitativo coerente con ruolo aziendale) e definizione cambio automatico periodico delle pw;
 - ✓ predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la pubblica amministrazione o con l'autorità di vigilanza e loro specifici software in uso;
 - ✓ adeguamento alle procedure e istruzioni per la protezione delle informazioni con particolare riferimento al trattamento dei dati particolari (integrazione del sistema privacy aziendali con esplicita previsione di sistemi di tutela della riservatezza dei dati particolari inerenti utenti minorenni destinatari dei servizi della cooperativa);
 - ✓ tracciabilità e archiviazione delle attività effettuate sui sistemi informatici e patrimonio informativo (sia a sistema che documentale);
 - inserimento clausola nei contratti con i partner nei progetti e nelle a.t.s. del rispetto degli standard comportamentali indicati nel codice etico;
 - valutazione circa la possibile diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, partners in a.t.i., collaboratori, enti da sostenere e finanziare, in base a specifici requisiti di professionalità e onorabilità (es. richiesta preventiva certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione c.c.i.a., rating legalità, presenza certificazioni/ adozione modello 231 ecc.) e attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse;
 - definizione di una disposizione interna / policy per l'utilizzo a fini progettuali e pubblicitari dei servizi di materiali protetti dal diritto d'autore;
 - definizione e diffusione policy sulla pubblicazione informazioni/immagini/filmati sul sito web;

- diffusione del modello 231/01 e del codice etico.

2. ARTICOLO 24 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinqües*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater* e 635 *quinqües*, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento e settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *quater* e 635 *quater*-1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 *bis* e 640 *quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 105 del 21 settembre 2019, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1° bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

(Modifiche apportate dall'articolo 20 della legge n. 90 del 28 giugno 2024)

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (articolo 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (articolo 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (articolo 480 c.p.)

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (articolo 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal privato (articolo 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (articolo 484 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (articolo 487 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (articolo 488 c.p.)
- Uso di atto falso (articolo 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (articolo 490 c.p.)
- Documenti informatici (articolo 491 *bis* c.p.)
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (articolo 615 *ter* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 *quater* c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615 *quinqües* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 *quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 *quinqües* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635 *bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635 *ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635 *quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635 *quinqües* c.p.)
- Frode informatica (articolo 640 *ter* c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640 *quinqües* c.p.)
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 105 del 21 settembre 2019).

Articolo 476, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti

pubblici.

- 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.**
- 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.**

Articolo 477, codice penale. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 478, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

- 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.**
- 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.**
- 3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.**

Articolo 479, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Articolo 480, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o

autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 481, codice penale. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

- 1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.**
- 2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.**

Articolo 482, codice penale. Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 483, codice penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

- 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.**
- 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.**

Articolo 484, codice penale. Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Articolo 487, codice penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Articolo 488, codice penale. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Articolo 489, codice penale. Uso di atto falso.

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Articolo 490, codice penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Articolo 491 bis, codice penale. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 615 ter, codice penale. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

(Modifiche apportate dall'articolo 16, comma 1°, lettera b) della legge n. 90 del 28 giugno 2024)

Articolo 615 quater, codice penale. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

(Modifiche apportate dall'articolo 16, comma 1°, lettera c), della legge n. 90 del 28 giugno 2024)

Articolo 615 quinquies, codice penale. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Articolo 617 quater, codice penale. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

- 1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.**
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.**
- 3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.**
- 4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:**
 - 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;**
 - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;**
 - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.**

Articolo 617 quinquies, codice penale. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

- 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.**
- 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.**

Articolo 635 bis, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.**
- 2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.**

Articolo 635 ter, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.**
- 2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.**
- 3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.**

Articolo 635 quater, codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.**
- 2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.**

Articolo 635 quinquies, codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- 1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.**
- 2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.**
- 3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.**

Articolo 640 ter, codice penale. Frode informatica.

- 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto**

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Articolo 640 quinquies, codice penale. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Articolo 1, comma 11, decreto legge n. 105 del 21 settembre 2019. Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti informatici e quelli concernenti il trattamento illecito di dati come di seguito elencati, le **aree della cooperativa esposte a rischio** sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Fatturazione (elettronica);
- gestione contabile-amministrativa;
- adempimenti e dichiarazioni;
- redazione del bilancio civilistico;
- registrazione degli incassi e pagamenti;
- rapporti con istituti di credito (apertura conti correnti, firme, richiesta affidamenti etc.);

- gestione donazioni, sovvenzioni, finanziamenti e contributi;
- gestione rapporti con pubblica amministrazione
- ricerca e selezione di incarichi e consulenti e professionisti;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione sito web e social network;
- gestione adempimenti privacy;
- sicurezza e protezione dei dati.

Tenuto conto della diffusione delle tecnologie informatiche si porta, a titolo esemplificativo, l'attenzione sulla esecuzione delle seguenti attività/funzioni aziendali:

- gestione documenti informatici;
- gestione dati particolari;
- gestione credenziali e certificati digitali;
- gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici;
- processi di pagamento;
- accesso a sistemi di banche e istituzioni finanziarie;
- accesso a sistemi di clienti e partner commerciali;
- accesso a sistemi esterni;
- gestione credenziali e certificati digitali per accesso a gare;
- gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni a uffici pubblici;
- presidio e protezione fisica infrastrutture i.c.t. (*information communication technology*);
- presidio e protezione logica sistemi i.c.t. (*information communication technology*);
- gestione credenziali di accesso ai sistemi i.c.t. (*information communication technology*) interni, esterni;
- gestione procedure di profilazione utenti.

2.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- alterazione sistemi telematici della pubblica amministrazione per modificare dati o informazioni, immissione di dati o informazioni false in fase di richiesta di autorizzazioni;
- immissione di dati o informazioni false nei sistemi telematici della pubblica amministrazione (ad es. versamento di contributi/ritenute);
- comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- frode informatica del certificatore di firma elettronica;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- abusiva duplicazione di programmi per elaboratore;
- acquisizione e diffusione di opere di ingegno o parti di esse protette;
- detenzione di materiale pedo pornografico.

2.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

La cooperativa è strutturata in maniera tale da rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel regolamento generale protezione dati UE 2016/679, che costituisce la fonte normativa principale attuabile, alla quale si affiancano altre norme contenute nel decreto legislativo 196/2003, come novellato dal decreto legislativo 101/2018.

In attuazione della normativa europea la cooperativa ha provveduto all'esecuzione di un'analisi dei rischi e alla redazione di un documento contenente la valutazione dell'impatto, del registro delle attività dei trattamenti e delle istruzioni per i soggetti autorizzati e per i responsabili.

A tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati fornisce un'adeguata formazione.

Inoltre ha designato i professionisti e tutti i soggetti che trattano i dati per proprio conto responsabili del trattamento, modificando opportunamente anche i contratti.

Ha poi riformulato le informazioni sul trattamento dei dati e i moduli di acquisizione del consenso, prospettando la definizione di una procedura per la loro tracciabilità.

Area per area ha altresì riesaminato tutta la modulistica in essere (ammissione soci, partecipazione o adesione ai servizi), adeguandola e rendendola conforme.

Inoltre ha adeguato il sito internet, ora provvisto di una connessione sicura e di un'adeguata politica dei cookie e della privacy.

Da ultimo ha approntato una procedura per la gestione dei social network.

In questo contesto il responsabile protezione dati esegue la supervisione, confrontandosi opportunamente con un consulente esperto in materia e riferendo puntualmente al consiglio di amministrazione.

Sono state elaborate le procedure per la gestione delle violazioni (data breach) e per gli adempimenti

in materia di videosorveglianza.

In vista del conseguimento della certificazione in materia di privacy di cui all’articolo 42 del regolamento generale protezione dati UE 2016/679 sta adottando quale criterio di verifica della conformità alle previsioni legislative lo schema ISDP 10003:2018 (“Requisiti e regole di controllo per la certificazione dei processi di trattamenti con riguardo alla valutazione del rispetto dei diritti fondamentali delle persone fisiche e della libera circolazione dei dati”), la cui prima edizione risale al 2015, redatto e sviluppato dall’organismo di certificazione Inveo s.r.l., accreditato a tal fine dall’ente italiano di accreditamento Accredia.

Il responsabile protezione dati si interfaccia con l’amministratore di sistema, riguardo al quale sono richieste le garanzie indicate dai provvedimenti in materia del garante della privacy.

2.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO - ALTO

Nello specifico i reati in questione interessano la cooperativa con un rischio alto stante l’utilizzo dei sistemi informatici, in particolare per le singole aree:

- | | | |
|---|--|-------|
| - | direzione generale: | MEDIO |
| | <ul style="list-style-type: none">• assemblea dei soci;• consiglio di amministrazione;• r.p.d. e o.d.v.;• comitato PdR;• r.s.p.p.;• direttore generale; | |
| - | uffici: | ALTO |
| | <ul style="list-style-type: none">• convenzioni articolo 14;• area inserimenti lavorativi;• ufficio personale;• amministrazione;• area commerciale;• ufficio staff e acquisti;• s.g.i. e m.c.; | |
| - | servizi alla persona: | ALTO |
| | <ul style="list-style-type: none">• site e sad;• pdi;• minori; | |

- | | |
|--|-------|
| - servizi alle aziende: | BASSO |
| • pulizie civili e industriali; | |
| • pulizie sanitarie; | |
| • disinfestazione e proposto gestione tecnica; | |
| • produzione; | |
| - divisione green. | BASSO |

2.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative nonché attraverso controlli di carattere generale:

- gestione delle abilitazioni / disabilitazioni definite in procedure e regolamenti;
- previsione nel codice etico e comportamentale di specifiche indicazioni circa l'utilizzo delle risorse hardware e software;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire/impedire/controllare la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e collaboratori;
- predisposizione di un regolamento interno per l'utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemi informatici;
- rispetto delle leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici (GDPR, provvedimenti del garante privacy) con aggiornamento annuale del documento, nel quale sono analizzate le situazioni aziendali e organizzate procedure per la garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati.

Si ritiene necessario che siano previsti almeno i seguenti controlli di carattere generale:

- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali forniti;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. software) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione di idonee clausole nei contratti conclusi con i provider di servizi legati all'*information*

technology.

A ciò si aggiunga la necessità, in virtù dei recenti sviluppi tecnologici, di adottare policy e procedure organizzative concernenti:

l'utilizzo di apparecchi personali sul luogo di lavoro, qualora ammessi, che prevedano, a titolo esemplificativo: i) la regolamentazione dell'uso dei suddetti apparecchi (quali tablet e smartphone) a fini lavorativi; ii) la selezione e definizione di browser, programmi, social network e applicazioni il cui uso è permesso/tollerato/limitato/vietato all'interno del contesto aziendale; iii) l'adozione di sistemi di logging e di monitoring nei limiti consentiti; iv) la previsione di un sistema interno di gestione degli apparecchi, comprendente la programmazione degli stessi e l'assistenza tecnica; v) l'adozione di azioni di cancellazione di dati e bloccaggio in remoto dei dispositivi;

l'utilizzo di sistemi di cloud computing che prevedano, a titolo esemplificativo: i) la scelta dei cloud server ammessi dall'azienda sulla base di criteri stabiliti da policy interne (es. affidabilità del gestore, accessibilità del servizio, ecc.); ii) la regolamentazione e/o restrizione dell'uso di servizi di clouding per il salvataggio e la trasmissione di determinate tipologie di documenti aziendali; iii) la definizione e diffusione di linee guida per l'utilizzo dei servizi di clouding da parte di tutti gli esponenti dell'azienda.

Il sistema di controllo per la prevenzione dei reati di criminalità informatica dovrà altresì basarsi, ove applicabili, sui seguenti principi di controllo:

- separazione dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio;
- tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio;
- procedure e livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio;
- raccolta, analisi e gestione di segnalazioni di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

3. ARTICOLO 24 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, a esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2°, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (articolo 416 bis-1 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Termini di durata massima delle indagini preliminari (articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.c.)

Articolo 416, codice penale. Associazione per delinquere.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.**
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.**
- 4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.**
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.**
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.**
- 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.**

Articolo 416 bis, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

- 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.**
- 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.**
- 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.**
- 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.**
- 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.**

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 416 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

3. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Articolo 416 ter, codice penale. Scambio elettorale politico-mafioso.

- 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.**
- 2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.**

Articolo 630, codice penale. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

- 1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.**
- 2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.**
- 3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.**
- 4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.**
- 5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.**
- 6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.**
- 7. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.**

Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria**

III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari.

(Omissis)

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(Omissis)

n. 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste

dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

3.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Il reato in questione può essere realizzato in tutte le aree aziendali e in modo trasversale a tutti i livelli dell'organizzazione cooperativa, prevalentemente a livello direzionale, essendo quest'ultimo normalmente investito della gestione dei rapporti con soggetti politici ed enti pubblici; per l'indicazione delle ulteriori aree a rischio e dei protocolli da adottare per il suo contenimento si rinvia al commento dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere).

Anche per questa fattispecie si osserva come, ancorché non ne sia prevista l'applicazione obbligatoria in riferimento al reato associativo mafioso, potrebbe inoltre rivelarsi opportuno l'impiego di alcune delle procedure stabilite dalla normativa specifica antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007, come per il caso dell'articolo precedente.

Le **aree della cooperativa esposte a rischio** sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:

- pulizie civili e industriali;
- pulizie sanitarie;
- disinfestazione e proposto gestione tecnica;
- produzione;
- divisione green.

3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

Per tutte le aree:

- gestione donazioni;
- gestione rapporti con pubblica amministrazione;
- gestione dei contratti e delle convenzioni con enti pubblici;
- gestione dei contratti con enti privati;
- gestione dei progetti con enti pubblici;
- selezione e valutazione dei fornitori;
- ricerca e selezione di incarichi e consulenti e professionisti;
- gestione ispezioni e verifiche in genere da parte dei funzionari della pubblica amministrazione;
- ricerca, selezione, assunzione del personale;
- gestione dei rapporti con il personale;
- attività della funzione legale.

Per l'area progettazione:

- progettazione azioni formative/orientative sulla base di capitolati in seguito a bandi di gara (provincia, regione, comune);
- progettazione azioni formative/orientative a commessa (esigenze del cliente);
- progettazione servizi primari sulla base di capitolati in seguito a bandi di gara (provincia, regione, comune);
- progettazione servizi primari a pagamento a privati.

3.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- Creazione di fondi neri per attività di corruzione;
- accordi, convenzioni e partnership con controparti di dubbia professionalità e onorabilità;
- creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite;
- pagamento di fatture di beni di provenienza illecita;

- ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento;
- realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso emissione di false fatture;
- realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all’acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti;
- ricettazione e/o riciclaggio, utilizzo e impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

3.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Allo stato non esiste un criterio specifico e codificato per la gestione dei profili di rischio correlati a questo tipo di reati. I controlli in vigore sono pertanto quelli di tipo generico o quelli già attuati in relazione alle specifiche fattispecie di reato e in particolare l’attività di vigilanza dell’organismo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, costantemente in contatto con il consiglio di amministrazione e con il collegio sindacale (ovvero con il revisore legale).

3.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ALTO

Nello specifico i reati in questione interessano la cooperativa con un rischio medio-basso sia per l’area geografica nella quale è collocata sia in relazione alle attività che svolge e alla natura dei contratti stipulati con gli enti pubblici.

- | | | |
|---|--|-------|
| - | direzione generale: | BASSO |
| | <ul style="list-style-type: none">• assemblea dei soci;• consiglio di amministrazione;• r.p.d. e o.d.v.;• comitato PdR;• r.s.p.p.;• direttore generale; | |
| - | uffici: | BASSO |
| | <ul style="list-style-type: none">• convenzioni articolo 14;• area inserimenti lavorativi;• ufficio personale;• amministrazione;• area commerciale;• ufficio staff e acquisti;• s.g.i. e m.c.; | |
| - | servizi alla persona: | BASSO |

- site e sad;
- pdi;
- minori;
- servizi alle aziende: BASSO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. BASSO

3.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

La presente parte speciale prevede l’espresso obbligo di:

- osservare le regole e i principî del codice etico;
- osservare le procedure per la selezione di fornitori e consulenti;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controlli interno all’ente.

La presente parte speciale prevede che, nell’espletamento delle attività a rischio, agli esponenti aziendali, in via diretta, i soci, i consulenti e partners, tramite apposite clausole contrattuali, è fatto espresso divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 24 *ter* del decreto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente ente, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

4. ARTICOLO 25 BIS-1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- b) per i delitti di cui agli articoli 513 *bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.**

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 *quater* c.p.);
- adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (articolo 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (articolo 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 c.p.).

Articolo 513, codice penale. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Articolo 513 *bis*, codice penale. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie

atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514, codice penale. Frodi contro le industrie nazionali.

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, o marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articolo 473 e 474.

Articolo 515, codice penale. Frode nell'esercizio del commercio.

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Articolo 516, codice penale. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Articolo 517, codice penale. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Articolo 517 ter, codice penale. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

- 1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
- 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*
- 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Articolo 517 quater, codice penale. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- 1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
- 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*
- 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Articolo 440, codice penale. Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.

- 1. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con*

la reclusione da tre a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

3. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Articolo 442, codice penale. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

1. Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Articolo 444, codice penale. Commercio di sostanze alimentari nocive.

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a cinquantuno euro.

2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

4.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti sopra elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;

- amministrazione;
- area commerciale;
- ufficio staff e acquisti;
- s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

4.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- ricerca e selezione fornitori di prestazioni professionali;
- proposta incarichi;
- gestione rapporti con fornitori;
- gestione attività commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- gestione rapporti con i competitors;
- predisposizione e applicazione di clausole contrattuali per la regolamentazione dei comportamenti anticoncorrenziali, in conformità alla normativa vigente (codice civile, codice di proprietà industriale, normativa antitrust ecc.);
- ricerca e sviluppo (investimenti per know-how, marchi e brevetti);
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti commerciali con clienti in portafoglio per la vendita di servizi;
- interlocuzione tecnica con l'ente in fase preliminare alla pubblicazione del bando di gara;
- gestione del processo amministrativo e tecnico commerciale di partecipazione a trattative pubbliche;
- ricerca, selezione, assunzione del personale;
- formazione/aggiornamento periodico;
- analisi e verifica possesso dei requisiti richiesti per accreditamento dei servizi;

- inoltra domanda di accreditamento tramite sistema telematico della pubblica amministrazione.

4.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- incarichi a persone/società gradite a ente pubblico;
- realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti;
- ricettazione e/o riciclaggio, utilizzo e impiego di beni e/o denaro di provenienza illecita;
- accordi, convenzioni e partnership con controparti fornitrici di dubbia professionalità e onorabilità;
- corruzione nei confronti dell'addetto acquisti di un'altra società, affinché questi scelga la coop. come fornitore di servizi;
- incarichi a persone/società gradite a ente pubblico;
- realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti;
- ricettazione e/o riciclaggio, utilizzo e impiego di beni e/o denaro di provenienza illecita;
- accordi, convenzioni e partnership con controparti fornitrici di dubbia professionalità e onorabilità;
- corruzione nei confronti dell'addetto acquisti di un'altra società, affinché questi scelga la cooperativa quale fornitore di servizi.

4.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

La procedura di gestione degli acquisti e dei fornitori è formalizzata: il flusso del processo è descritto nei flussi di processi elaborati e utilizzati per la progettazione del modello organizzativo e nel processo di realizzazione del SGQ.

Il lavoro ha portato alla definizione di flussi di processo e delle responsabilità nella gestione delle diverse fasi del processo con una migliore identificazione delle metodologie di lavoro e degli strumenti in uso per la gestione del processo.

Non esiste un elenco fornitori formalizzato al di là di quanto tracciato dal programma di gestione di AMM: non esistono criteri di scelta e di monitoraggio dei fornitori.

In generale nei diversi servizi il processo ha il seguente flusso:

- fabbisogno giunge da qualsiasi funzione (anche dagli operatori)
- richiesta arriva attraverso coordinatore del servizio ad AMM (possibile coinvolgimento di DG)
- AMM/DG verificano e autorizzano emissione ordine e pagamento che può avvenire: con carta

prepagata aziendale a nome di PRE, che AMM ricarica su richiesta (per acquisti nei servizi), in contanti nei servizi (attraverso piccola cassa), via mail/ordine a fornitore da AMM

I servizi hanno assegnato budget per attività. AMM ha delega ad agire su c/c (uno solo c/c) che a oggi non è formalizzata: AMM agisce senza alcuna autorizzazione formalizzata e senza alcun limite di spesa (unico limite imposto da contratto con banca per ogni operazione). Verifica conformità tra ordine, d.d.t. e fattura effettuata da AMM.

Come per tutti i servizi è necessario ridefinire nel s.g.q. tutti gli aspetti di gestione del processo, così come responsabilità, limiti di spesa, autorizzazioni etc.

4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

-	direzione generale:	MEDIO
	• assemblea dei soci; • consiglio di amministrazione; • r.p.d. e o.d.v.; • comitato PdR; • r.s.p.p.; • direttore generale;	
-	uffici:	MEDIO
	• convenzioni articolo 14; • area inserimenti lavorativi; • ufficio personale; • amministrazione; • area commerciale; • ufficio staff e acquisti; • s.g.i. e m.c.;	
-	servizi alla persona:	BASSO
	• site e sad; • pdi; • minori;	
-	servizi alle aziende:	BASSO
	• pulizie civili e industriali; • pulizie sanitarie; • disinfestazione e proposto gestione tecnica;	

- produzione;
- divisione green.

MEDIO

4.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell'articolo 25 *bis* 1, occorre evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate a intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della cooperativa;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla cooperativa;
- adottare un sistema di gestione della qualità che definisca i protocolli specifici da adottare.

5. ARTICOLO 25 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - REATI SOCIETARI.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (abrogato dalla legge 68/2015 in vigore dal 29 maggio 2015)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(articolo aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 61/2002, modificato dalla legge 190/2012, dalla legge 68/2015 e da ultimo dal decreto legislativo 38/2017 con la sostituzione della lettera s bis).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- false comunicazioni sociali (articolo 2621 e articolo 2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (articolo 2621 ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 c.c.);
- falso in prospetto (articolo 173 bis d. lgs 58/1998);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (articolo 27 d. lgs 39/2010);
- impedito controllo (articolo 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.);

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (articolo 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635 bis c.c.);
- pene accessorie (articolo 2635 ter c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.);
- aggio (articolo 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (articolo 54 decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023).

Articolo 2621, codice civile. False comunicazioni sociali.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2621 bis, codice civile. Fatti di lieve entità.

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2621 ter, codice civile. Non punibilità per particolare tenuità.

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.

Articolo 2622, codice civile. False comunicazioni sociali delle società quotate.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;***
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;***
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;***
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.***

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 173 bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Falso in prospetto.

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto

o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 39/2010. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

- 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.***
- 2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.***
- 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.***
- 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.***
- 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.***

Articolo 2625, codice civile. Impedito controllo.

- 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.***
- 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.***

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2626, codice civile. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Articolo 2627, codice civile. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

- 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.***
- 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.***

Articolo 2628, codice civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

- 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.***
- 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.***
- 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.***

Articolo 2629, codice civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

- 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.***

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2629 bis, codice civile. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Articolo 2632, codice civile. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in matura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Articolo 2633, codice civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2635, codice civile. Corruzione tra privati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo

della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Articolo 2635 bis, codice civile. Istigazione alla corruzione tra privati.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. Si procede a querela della persona offesa.

Articolo 2635 ter, codice civile. Pene accessorie.

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635 bis, secondo comma.

Articolo 2636, codice civile. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637, codice civile. Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

(Testo modificato dalla legge n. 132 del 23 settembre 2025).

Articolo 2638, codice civile. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Articolo 54, decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna a una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

5.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti di seguito elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;

- ufficio personale;
- amministrazione;
- area commerciale;
- ufficio staff e acquisti;
- s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

5.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea;
- predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea;
- gestione rapporti con organi sociali e di controllo;
- modalità di contribuzione;
- operazioni sul capitale;
- operazioni su quote e azioni;
- selezione e valutazione dei fornitori;
- gestione ordini a fornitori;
- incarichi a consulenti/ professionisti;
- gestione del processo amministrativo e tecnico commerciale per la definizione contratti/accordi con i fornitori;
- processi/attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio (fatturazione - ciclo attivo - passivo, acquisti, budget, gestione di cassa ecc.);
- attività di controllo interno, compresa registrazione contabile e/o di gestione contabile in generale;
- gestione funzione amministrativa;
- gestione attività commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);

- gestione rapporti con i competitors;
- predisposizione e applicazione di clausole contrattuali per la regolamentazione dei comportamenti anticoncorrenziali, in conformità alla normativa vigente (codice civile, codice di proprietà industriale, normativa antitrust ecc.);
- ricerca e sviluppo (investimenti per know-how, marchi e brevetti);
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti commerciali con clienti in portafoglio per la vendita di servizi;
- assunzione diretta di un contratto di fornitura servizi;
- esecuzione del contratto/ordine di vendita;
- gestione del processo amministrativo e tecnico commerciale per la definizione contratti/accordi con clienti, fornitori e partner;
- processi/attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio (fatturazione -ciclo attivo-passivo, acquisti, budget, gestione di cassa ecc.);
- attività di controllo interno, compresa registrazione contabile e/o di gestione contabile in generale;
- gestione funzione amministrativa;
- selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
- gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società;
- negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
- gestione ispezioni e verifiche da parte RL (accreditamento, progetti finanziati, bilancio sociale);
- gestione ispezioni e verifiche da parte Comuni (accreditamento, appalti, finanziamenti e piani di zona);
- gestione ispezioni e verifiche da parte di enti previdenziali;
- gestione ispezioni e verifiche da parte di agenzia delle entrate;
- gestione ispezioni e verifiche da parte di nuclei operativi a.t.s.;
- gestione ispezioni e verifiche in genere da parte dei funzionari della pubblica amministrazione.

5.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ente;
- omettere di comunicare dati e informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ente;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale;
- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni di ente o della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente;
- diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità in questione tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore;
- omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ente e del gruppo;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

5.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

La verifica dei processi sensibili deve sempre tenere conto delle prescrizioni contenute nella visura camerale e nello statuto.

Le delibere aventi a oggetto operazioni straordinarie sul capitale sociale e quote sono disciplinate dalla legge e dallo statuto e sono deliberate esclusivamente in sede di c.d.a.

Le sedute del consiglio sono verbalizzate e alle delibere assunte è fornita un’adeguata pubblicità.

Tutte le attività sensibili sono verificate puntualmente e costantemente anche dal collegio sindacale.

5.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- | | |
|---------------------------------|-------|
| - direzione generale: | BASSO |
| • assemblea dei soci; | |
| • consiglio di amministrazione; | |
| • r.p.d. e o.d.v.; | |
| • comitato PdR; | |
| • r.s.p.p.; | |
| • direttore generale; | |
| - uffici: | BASSO |
| • convenzioni articolo 14; | |
| • area inserimenti lavorativi; | |
| • ufficio personale; | |
| • amministrazione; | |
| • area commerciale; | |
| • ufficio staff e acquisti; | |
| • s.g.i. e m.c.; | |
| - servizi alla persona: | BASSO |

- site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende: BASSO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. BASSO

5.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

- mantenimento del sistema di formalizzazione delle deleghe;
- confronto costante e continuo tra le aree a rischio e gli organi di controllo (collegio sindacale e organismo di vigilanza);
- attuazione di tutte le misure consigliate dagli organi di controllo;
- attuazione di tutte le misure raccomandate in seguito a ispezioni ministeriali, regionali o delle a.t.s.

6. ARTICOLO 25 QUATER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1°, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1°, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York il 9 dicembre 1999;
- associazioni sovversive (articolo 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270 bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (articolo 270 bis-1 c.p.);
- assistenza agli associati (articolo 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270 quater-1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270 quinquies-1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (articolo 270 quinquies-2 c.p.);

- detenzione di materiale con finalità di terrorismo (articolo 270 *quinquies*-3 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (articolo 270 *sexies* c.p.);
- confisca (articolo 270 *septies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280 *bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (articolo 280 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289 *bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di coazione (articolo 289 *ter* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (articolo 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordi (articolo 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (articolo 305 c.p.);
- banda armata e formazione (articolo 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articolo 307 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (articolo 435 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (articoli 1 e 2 della legge 342 del 1976);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (articolo 1, decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625).

Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato a uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito a un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo

1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte a un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice a un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, a opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

SI RIPORTANO SOLO PER COMPLETEZZA ESPOSITIVA E A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO GLI ARTICOLI RELATIVI ALLA FATTISPECIE IN ESAME, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE CITATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

Articolo 270, codice penale. Associazioni sovversive.

1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Articolo 270 bis, codice penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

- 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.**
- 2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.**
- 3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.**
- 4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.**

Articolo 270 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti.

- 1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.**
- 2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.**
- 3. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.**
- 4. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo**

comma.

5. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

6. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

(articolo modificato nel testo dalla legge del 24 maggio 2023 n. 60)

Articolo 270 ter, codice penale. Assistenza agli associati.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Articolo 270 quater, codice penale. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270 quater-1, codice penale. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270 quinquies, codice penale. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni

sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Articolo 270 quinquies-1, codice penale. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater-1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 270 quinquies-2, codice penale. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000 a € 15.000.

Articolo 270 quinquies-3, codice penale. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o

metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 270 sexies, codice penale. Condotte con finalità di terrorismo.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Articolo 280, codice penale. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

- 1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.***
- 2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.***
- 3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.***
- 4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.***
- 5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.***

Articolo 280 bis, codice penale. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o***

comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie a esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 280 ter, codice penale. Atti di terrorismo nucleare.

1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;***
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.***

2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;***
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.***

3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia a oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Articolo 289 bis, codice penale. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Articolo 289 ter, codice penale. Sequestro di persona a scopo di coazione.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Articolo 302, codice penale. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Articolo 304, codice penale. Cospirazione politica mediante accordi.

- 1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.**
- 2. Per i promotori la pena è aumentata.**
- 3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.**

Articolo 305, codice penale. Cospirazione politica mediante associazione.

- 1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.**
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.**
- 3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.**
- 4. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.**

Articolo 306, codice penale. Banda armata e formazione.

- 1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.**
- 2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.**
- 3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.**

Articolo 307, codice penale. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.**
- 2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.**
- 3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.**
- 4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.**

Articolo 435, codice penale. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.

1. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 1 della legge 342 del 1976. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo.

1. Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

2. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

3. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

4. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Articolo 2 della legge 342 del 1976. Danneggiamento delle installazioni a terra.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Articolo 1, decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

3. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

6.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti di seguito elencati le **aree della cooperativa** che si possono considerare **esposte a rischio** sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfezione e proposto gestione tecnica;

- produzione;
- divisione green.

6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- ricerca, gestione e selezione del personale;
- identificazione e contrattazione con fornitori, collaboratori, consulenti e *partners*;
- creazione società di scopo, acquisizione partecipazioni, creazione e gestione *partnerships*/accordi/*joint ventures* ecc.;
- gestione contratti e attività in aree geografiche notoriamente a rischio;
- rapporti commerciali con i Paesi a rischio;
- previsione di una procedura per la verifica preventiva del cosiddetto "rischio Paese" in fase di attuazione iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche;
- gestione dei flussi finanziari aziendali, in riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo o all'interno di reti consortili (controlli che devono aver riguardo alla sede legale della società controparte, come nel caso dei paradisi fiscali, di paesi a rischio di terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati, con riguardo alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese, e a eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

6.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- ricerca, gestione e selezione del personale in Paesi a rischio;
- scelta fornitori, collaboratori, consulenti e *partners* con sede o rapporti con Paesi a rischio;
- creazione società di scopo, acquisizione partecipazioni, creazione e gestione *partnerships*/accordi/*joint ventures* ecc.;
- stipulazione di contratti e attività in aree geografiche notoriamente a rischio,
- rapporti commerciali con i Paesi a rischio.

6.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Comunicazione agli organi di controllo della sussistenza di rapporti commerciali o di altri tipi di operazione con Paesi considerati a rischio.

6.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- direzione generale:

BASSO

• assemblea dei soci;

• consiglio di amministrazione;

• r.p.d. e o.d.v.;

• comitato PdR;

• r.s.p.p.;

• direttore generale;
- uffici:

BASSO

• convenzioni articolo 14;

• area inserimenti lavorativi;

• ufficio personale;

• amministrazione;

• area commerciale;

• ufficio staff e acquisti;

• s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:

BASSO

• site e sad;

• pdi;

• minori;
- servizi alle aziende:

BASSO

• pulizie civili e industriali;

• pulizie sanitarie;

• disinfestazione e proposto gestione tecnica;

• produzione;
- divisione green.

BASSO

6.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Mantenimento del sistema di comunicazione continua e costante agli organi di controllo della sussistenza di rapporti commerciali o di altri tipi di operazione con Paesi considerati a rischio.

7. ARTICOLO 25 QUATER-1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583 bis c.p.);
- pena accessoria (articolo 583 ter c.p.).

Articolo 583 bis, codice penale. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;**
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.**

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo 583 ter, codice penale. Pena accessoria.

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

7.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti in esame le aree interessate sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;

- pulizie sanitarie;
 - disinfezione e proposta gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

7.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

Si tratta delle attività indicate nel punto precedente, ovvero i processi e le funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi sanitari e assistenziali alla persona.

7.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEL REATO

Il reato si perfeziona con l'attuazione delle condotte indicate nella norma.

7.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Formazione e perfezionamento delle logiche di comunicazione delle condotte illecite all'organismo di vigilanza.

7.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- | | |
|--|-------|
| - direzione generale: | BASSO |
| <ul style="list-style-type: none">• assemblea dei soci;• consiglio di amministrazione;• r.p.d. e o.d.v.;• comitato PdR;• r.s.p.p.;• direttore generale; | |
| - uffici: | BASSO |
| <ul style="list-style-type: none">• convenzioni articolo 14;• area inserimenti lavorativi;• ufficio personale;• amministrazione;• area commerciale;• ufficio staff e acquisti;• s.g.i. e m.c.; | |
| - servizi alla persona: | BASSO |

- site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende: BASSO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. BASSO

7.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Mantenimento dei sistemi di controllo già in vigore.

8. ARTICOLO 25 QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater-1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater-1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1°, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (articolo 600 c.p.);
- prostituzione minorile (articolo 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (articolo 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (articolo 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (articolo 600 quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (articolo 601 c.p.);
- traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601 bis c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.);
- circostanze aggravanti (articolo 602 ter c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (articolo 609 undecies c.p.);

- tortura (articolo 613 *bis* c.p.);
- istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (articolo 613 *ter* c.p.).

Articolo 600, codice penale. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Articolo 600 bis, codice penale. Prostituzione minorile.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;**
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.**

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Articolo 600 ter, codice penale. Pornografia minorile.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;**
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.**

- 2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.**
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.**
- 4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.**
- 5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.**
- 6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.**
- 7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.**

Articolo 600 quater, codice penale. Detenzione di materiale pornografico.

- 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.**
- 2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.**

Articolo 600 quater-1, codice penale. Pornografia virtuale.

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.**
- 2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.**

Articolo 600 quinquies, codice penale. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Articolo 601, codice penale. Tratta di persone.

- 1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*
- 3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*
- 4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.*

Articolo 601 bis, codice penale. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

- 1. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.*
- 2. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.*
- 3. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.*
- 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con*

la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Articolo 602, codice penale. Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 602 ter, codice penale. Circostanze aggravanti.

- 1. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.***
- 2. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.***
- 3. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.***
- 4. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.***
- 5. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.***
- 6. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.***

7. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

8. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 e 600 quinquies, la pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

9. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

10. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 603 bis, codice penale. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;**
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;**
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;**
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.**
- 4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:**
- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;**
 - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;**
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.**

Articolo 609 undecies, codice penale. Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater-1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Articolo 613 bis, codice penale. Tortura.

- 1. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.**
- 2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.**
- 3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione**

di legittime misure privative o limitative di diritti.

4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Articolo 613 ter, codice penale. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

8.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti di seguito elencati tutte le **aree della cooperativa** si possono considerare **esposte a rischio**; nel dettaglio le aree in questione sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;

- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

8.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione contratti di appalto e subappalto;
- gestione apparente di servizi di trasporto, progetti formativi, introduzione al lavoro ecc.;
- processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi educativi e assistenziali alla persona, di accoglienza stranieri e turistici-ricettivi, e in particolare a minori e stranieri;
- gestione dei sistemi informativi;
- attività svolte con l'ausilio di strumentazione informatica aziendale (pc, software, connessioni internet ecc);
- partnership commerciali con aziende operanti nel settore turistico;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione sito web;
- gestione adempimenti normativa sulla privacy;
- sicurezza e protezione dei dati.

8.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- Tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 *quiquies* del decreto – delitti contro la personalità individuale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- utilizzare anche occasionalmente l'ente, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale;
- rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale degli esseri umani;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, i colleghi e gli utenti un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di tutela dei diritti sindacali, di associazione o di rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dalla società in modo conforme alla normativa e nel rispetto dei regolamenti interni.
- usufruire delle strutture della società per ospitare, anche occasionalmente, attività legate ai reati sopra richiamati;
- detenere nei locali, nelle aree o negli strumenti aziendali, materiale pornografico, pedopornografico o immagini virtuali, con particolare riguardo a quelle realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una delle soggezioni indicate nell'articolo 600 del c.p.;
- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità economica;
- realizzare esibizioni o materiale pornografico;
- distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare, cedere o vendere in qualsiasi forma materiale pornografico;
- distribuire o divulgare notizie e informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori o immagini pornografiche;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone o indurre all'ingresso, al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato.

8.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

La cooperativa ha formalizzato la procedura dei flussi di processo nel SGQ.

Il lavoro ha portato alla definizione dei flussi di processo e delle responsabilità nella gestione delle diverse fasi del processo con una migliore identificazione delle metodologie di lavoro e degli strumenti in uso per la gestione del processo.

Inoltre spesso l’educatore gestisce per conto dell’utente l’accesso a portali dell’amministrazione pubblica tramite lo spid per poi inviarsi i documenti dalla sua posta elettronica e che a volte lo aiuta a gestire i pagamenti con i vari sistemi come PayPal.

Nel frattempo si continuano a eseguire attività di formazione e di perfezionamento delle dinamiche comunicative verso l’organismo di vigilanza.

8.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- direzione generale:

BASSO

- assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:

BASSO

- convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:

BASSO

- site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:

BASSO

- pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;

- produzione;
- divisione green.

BASSO

8.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

- Portare a termine la formalizzazione delle istruzioni operative di processo e di deleghe di funzione;
- operare una definizione precisa dell'assetto organizzativo (funzionigramma e organigramma) e dei mansionari previsti per ogni funzione;
- revisionare dei mansionari già in programmazione nel corso del prossimo anno;
- adozione e diffusione di una policy informatica aziendale per la gestione rete internet e posta elettronica;
- verifica dell'adozione e delle attività di monitoraggio delle misure sicurezza informatica quali:
 - ✓ utilizzo di applicativi informatici dedicati atti a configurare le abilitazioni all'accesso alla rete, a tracciare tali accessi e a impedire condotte illecite;
 - ✓ predisposizione abilitazioni ai sistemi informativi (associazione di ogni utente a un profilo abilitativo coerente con ruolo aziendale) e definizione cambio automatico periodico delle pw;
 - ✓ predisposizione e mantenimento del censimento degli applicativi che si interconnettono con la pubblica amministrazione o con l'autorità di vigilanza e loro specifici software in uso;
 - ✓ adeguamento alle procedure e istruzioni per la protezione delle informazioni in particolare in riferimento al trattamento dei dati particolari (integrazione del sistema privacy aziendale con esplicita previsione di sistemi di tutela della riservatezza dei dati inerenti a utenti, in particolare minorenni, destinatari dei servizi della cooperativa);
 - ✓ tracciabilità e archiviazione delle attività effettuate sui sistemi informatici e patrimonio informativo (sia a sistema sia documentale);
 - ✓ definizione e diffusione policy sulla pubblicazione informazioni/immagini/filmati sul sito web.

9. ARTICOLO 25 SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO.

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.**
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.**

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 t.u.f.);
- manipolazione del mercato (articolo 185 t.u.f.);
- pene accessorie (articolo 186 t.u.f.);
- confisca (articolo 187 t.u.f.);
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 187 bis t.u.f.);
- manipolazione del mercato (articolo 187 ter t.u.f.);
- sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (articolo 187 ter-1 t.u.f.);
- sanzioni amministrative accessorie (articolo 187 quater t.u.f.);
- responsabilità dell'ente (articolo 187 quinquies t.u.f.);
- confisca (articolo 187 sexies t.u.f.);
- procedura sanzionatoria (articolo 187 septies t.u.f.);
- esenzioni (articolo 183 t.u.f.);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 14 regolamento europeo n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (articolo 15 regolamento europeo n. 596/2014).

Articolo 184, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso di informazioni privilegiate.

- 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:**

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento UE n. 596/2014;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
- 2. La stessa pena di cui al comma 1° si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1°.*
- 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*
- 3 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1°, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.*
- 4. (abrogato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).*

Articolo 185, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato.

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.*
- 1 bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.*
- 1 ter. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.*
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il*

prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);***
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;***
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).***

(Testo modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge n. 132 del 23 settembre 2025).

Articolo 186, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Pene accessorie.

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca.

- 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.***
- 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.***
- 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.***

Articolo 187 bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 5.000.000 chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento UE n. 596/2014.

2., 3., 4. (abrogati dall'articolo 4, comma 9, lettera c, del decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194 bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187 ter, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 25.000.000 di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.

3. (abrogato dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5., 6., 7. (abrogati dal decreto legislativo n. 107 del 10 agosto 2018).

Articolo 187 ter-1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa

pecuniaria da cinquemila euro fino a 2.500.000 euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 2.500.000 euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 1.000.000 di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 1.000.000 di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187 sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino a un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 187 quater, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni amministrative accessorie.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187 bis e 187 ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1 bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187 ter 1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2 bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187 bis e 187 ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria

dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 187 quinquies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Responsabilità dell'ente.

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Articolo 187 sexies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca.

- 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.**
- 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.**
- 3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono a una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.**

Articolo 187 septies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Procedura sanzionatoria.

- 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.**
- 2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.**
- 3. (comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015).**
- 4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.**
- 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.**
- 6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della**

cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

6 bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6 ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195 bis.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Articolo 183, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Esenzioni.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Articolo 14, regolamento europeo n. 596/2014. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure***
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15, regolamento europeo n. 596/2014. Divieto di manipolazione del mercato.
Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

9.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti sopra elencati le **aree della cooperativa** che si possono considerare **esposte a rischio** sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;

- disinfezione e proposta gestione tecnica;
- produzione;
- divisione green.

9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- ricerca e selezione fornitori di prestazioni professionali;
- proposta incarichi;
- gestione rapporti con fornitori;
- gestione attività commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- gestione rapporti con i competitors;
- predisposizione e applicazione di clausole contrattuali per la regolamentazione dei comportamenti anticoncorrenziali, in conformità alla normativa vigente (codice civile, codice di proprietà industriale, normativa antitrust ecc.);
- ricerca e sviluppo (investimenti per know-how, marchi e brevetti);
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti commerciali con clienti in portafoglio per la vendita di servizi;
- interlocuzione tecnica con l'ente in fase preliminare alla pubblicazione del bando di gara;
- gestione del processo amministrativo e tecnico commerciale di partecipazione a trattative pubbliche;
- ricerca, selezione, assunzione del personale;
- formazione/aggiornamento periodico;
- analisi e verifica possesso dei requisiti richiesti per accreditamento dei servizi;
- inoltra domanda di accreditamento tramite sistema telematico della pubblica amministrazione.

9.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

- Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti;
- ricettazione o riciclaggio, utilizzo e impiego di beni e/o denaro di provenienza illecita;
- accordi, convenzioni e partnership con controparti fornitrici di dubbia professionalità e onorabilità;
- corruzione nei confronti dell'addetto acquisti di un'altra società, affinché questi scelga la cooperativa come fornitore di servizi;
- realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti.

9.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Rilevato come i reati in questione non si possano inquadrare in un ambito per il quale esista una relativa procedura, si può ragionare per analogia con le considerazioni svolte in materia di acquisti e di scelta dei fornitori, che è formalizzata: il flusso del processo è descritto nei flussi di processi elaborati e utilizzati per la progettazione del modello organizzativo e nel processo di realizzazione del SGQ.

Non esiste un elenco fornitori formalizzato aldilà di quanto tracciato dal programma di gestione di AMM: non esistono criteri di scelta e di monitoraggio dei fornitori.

9.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- direzione generale:

MEDIO

• assemblea dei soci;

• consiglio di amministrazione;

• r.p.d. e o.d.v.;

• comitato PdR;

• r.s.p.p.;

• direttore generale;
- uffici:

ALTO

• convenzioni articolo 14;

• area inserimenti lavorativi;

• ufficio personale;

• amministrazione;

• area commerciale;

• ufficio staff e acquisti;

• s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:

BASSO

• site e sad;

• pdi;

• minori;
- servizi alle aziende:

BASSO

• pulizie civili e industriali;

• pulizie sanitarie;

• disinfestazione e proposto gestione tecnica;

- produzione;
- divisione green.

BASSO

9.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell'articolo 25 *sexies*, occorre evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate a intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di enti concorrenti della cooperativa;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla cooperativa;
- adottare un sistema di gestione della qualità che definisca i protocolli specifici da adottare.

10. ARTICOLO 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- omicidio colposo (articolo 589 c.p.);
- sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (articolo 55, decreto legislativo 81/2008);
- lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.).

Articolo 589, codice penale. Omicidio colposo.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

2 bis. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;

c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).

Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;

d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;

e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;

f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b);

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a un giorno;

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera a).

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo 590, codice penale. Lesioni personali colpose.

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

3 bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

10.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti di seguito elencati tutte le **aree della cooperativa** si possono considerare **esposte a rischio**; nel dettaglio le aree in questione sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;

- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Gestione adempimenti normativa sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- pianificazione, attuazione e monitoraggio del sistema di gestione sicurezza sul lavoro.

10.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Il reato in esame può essere commesso per omessa o erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008) o con consegna di denaro o di altra utilità (o loro promessa) a privati che svolgono funzioni ispettive in materia di sicurezza sul lavoro.

10.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

La cooperativa osserva le norme e gli adempimenti previsti dal decreto 81/08. I rischi della sicurezza sul lavoro sono stati aggiornati e valutati attraverso il documento di valutazione dei rischi (d.v.r.).

I corsi di formazione e aggiornamento per le figure preposte sono stati regolarmente effettuati (lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, responsabile pronto soccorso, antincendio etc.).

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori a fornitori e partner in a.t.s., la cooperativa in qualità di committente si accerta che l'azienda a cui affida i lavori possieda l'idoneità tecnica e abbia adempiuto al d. lgs 81/08 e ne richiede la documentazione attestante (d.v.r., attestazione formazione ruoli obbligatori etc.).

Essa durante le commesse opera un monitoraggio del rispetto delle norme inerenti alla sicurezza sul lavoro attraverso verifiche in loco con la possibilità di attivare l'r.s.p.p.

Si precisa che la cooperativa ha ottenuto la certificazione relativa al sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla norma ISO 45001:2018.

10.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ALTO – MEDIO - BASSO

- direzione generale:

ALTO

- assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:

ALTO

- convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:

MEDIO

- site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:

MEDIO

- pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

BASSO

10.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Prevedere la formalizzazione e la diffusione e l'implementazione delle procedure relative al SGSL della cooperativa; diffusione del modello 231/01 e del codice etico.

**11. ARTICOLO 25 OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 -
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.**

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter*, 648 *ter*-1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.**
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore a due anni.**
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- ricettazione (articolo 648 c.p.);
- riciclaggio (articolo 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (articolo 648 *ter*-1 c.p.).

Articolo 648, codice penale. Ricettazione.

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis.***
- 2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.***
- 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.***

Articolo 648 bis, codice penale. Riciclaggio.

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.**
- 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.**
- 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.**
- 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.**

Articolo 648 ter, codice penale. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.**
- 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.**
- 3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.**
- 4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.**

Articolo 648 ter-1, codice penale. Autoriciclaggio.

- 1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**
- 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.**
- 3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.**
- 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.**

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

11.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti di seguito elencati tutte le **aree della cooperativa** si possono considerare **esposte a rischio**; nel dettaglio le aree in questione sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;

- produzione;
- divisione green.

11.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

- esecuzione di contratto di servizio;
- interlocuzione tecnica con gli enti committenti;
- gestione del processo amministrativo e tecnico commerciale di partecipazione a trattative pubbliche;
- assunzione di personale dipendente in caso di acquisizione di appalti pubblici;
- rapporti con funzionari dell'amministrazione pubblica;
- fatturazione/liquidazione/rendicontazione attività all'amministrazione pubblica;
invio documentazione e dati mediante il sistema telematico dell'amministrazione pubblica;
- predisposizione dei contenuti e organizzazione/gestione delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine aziendale;
- sviluppo e diffusione, in qualsiasi forma, di campagne pubblicitarie destinate ai clienti pubblici e privati;
- rapporti con enti pubblici per l'elargizione di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- gestione delle relazioni con il territorio per le attività (a.t.s./accordi con enti terzi);
- gestione dei rapporti commerciali con clienti in portafoglio per la vendita di servizi;
- fatturazione.

11.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

I reati in questione si concretizzano allorché avvenga un uso illecito di denaro, di beni o di diverse utilità che siano di provenienza illecita.

11.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Occorre eseguire la formalizzazione delle istruzioni operative di processo e di attribuzione delle deleghe di funzione; in particolare, considerando l'importanza di verificare la provenienza dei beni, è necessario valutare con attenzione il processo di gestione acquisti e fornitori al fine di meglio definire da una parte i criteri di scelta e di conferma dei fornitori e dall'altro gestire responsabilità, soglie di spesa, autorizzazioni etc.; si dovrà inoltre operare una definizione precisa dell'assetto organizzativo (funzionigramma e organigramma) e delle job descriptions previste per ogni funzione; occorre inoltre definire protocolli specifici di gestione dei contanti e delle carte di credito/prepagate

e del relativo controllo; si rende inoltre necessario riverificare le logiche di diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori (in aggiunta a quanto già previsto nel SGQ), controparti contrattuali, partners in a.t.i., collaboratori, enti da sostenere e da finanziare, soggetti beneficiari di donazioni e di erogazioni in denaro, in base a specifici requisiti di professionalità e di onorabilità (per esempio richiesta preventiva sia dei fornitori sia dei beneficiari di donazioni o di liberalità, di certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione c.c.i.a., rating legalità, verifica di presenza certificazioni/ adozione modello 231 ecc.) e attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse.

11.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ELEVATO

-	direzione generale:	MEDIO
	• assemblea dei soci; • consiglio di amministrazione; • r.p.d. e o.d.v.; • comitato PdR; • r.s.p.p.; • direttore generale;	
-	uffici:	ALTO
	• convenzioni articolo 14; • area inserimenti lavorativi; • ufficio personale; • amministrazione; • area commerciale; • ufficio staff e acquisti; • s.g.i. e m.c.;	
-	servizi alla persona:	MEDIO
	• site e sad; • pdi; • minori;	
-	servizi alle aziende:	BASSO
	• pulizie civili e industriali; • pulizie sanitarie; • disinfezione e proposto gestione tecnica;	

- produzione;
- divisione green.

BASSO

11.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le azioni consigliate sono:

- verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi; i controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- verificare l'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- predisporre o realizzare in prima persona adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- comunicare dati richiesti dalla normativa in vigore;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il codice etico);
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza e controllo, non frapponendo ostacoli;
- divieto di esporre in tali comunicazioni fatti non corrispondenti al vero o occultare fatti relativi alla gestione economica e finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia ostacolo alle funzioni da parte delle autorità pubbliche, anche in sede di ispezione;
- gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sulle operazioni appena descritte devono porre particolare attenzione agli adempimenti previsti e, in caso di irregolarità, darne immediata notizia all'organismo di vigilanza.

Occorre infine proseguire l'attuazione dei controlli in vigore, come descritti nel relativo paragrafo.

12. ARTICOLO 25 OCTIES, N. 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - *DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;**
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.**

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;**
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.**

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1° e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- rindebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-quater c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (articolo 512 bis c.p.);
- frode informatica (articolo 640 ter c.p.).

Articolo 493 ter, codice penale. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al

prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Articolo 493 *quater*, codice penale. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Articolo 512 bis, codice penale. Trasferimento fraudolento di valori.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Articolo 640 ter, codice penale. Frode informatica.

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

12.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti di seguito elencati tutte le aree della cooperativa si possono considerare esposte a rischio; nel dettaglio le aree in questione sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;

- r.p.d. e o.d.v.;
- comitato PdR;
- r.s.p.p.;
- direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

12.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

- esecuzione di contratto di servizio;
- gestione del processo amministrativo e tecnico commerciale di partecipazione a trattative pubbliche;
- assunzione di personale dipendente in caso di acquisizione di appalti pubblici;
- fatturazione/liquidazione/rendicontazione attività all'amministrazione pubblica;
- invio documentazione e dati mediante il sistema telematico dell'amministrazione pubblica;
- sviluppo e diffusione, in qualsiasi forma, di campagne pubblicitarie destinate ai clienti pubblici e privati;
- rapporti con enti pubblici per l'elargizione di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;

- gestione delle relazioni con il territorio per le attività (a.t.s./accordi con enti terzi);
- gestione dei rapporti commerciali con clienti in portafoglio per la vendita di servizi;
- fatturazione.

12.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

I reati in questione si concretizzano allorché avvenga un uso illecito di denaro solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Ai sensi della nuova disposizione, costituiscono reato presupposto ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, esclusivamente ove il fatto, però, abbia a oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

12.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Occorre eseguire la formalizzazione delle istruzioni operative di processo e di attribuzione delle deleghe di funzione; in particolare, considerando l'importanza di verificare la provenienza dei beni, è necessario valutare con attenzione il processo di gestione acquisti e fornitori al fine di meglio definire da una parte i criteri di scelta e di conferma dei fornitori e dall'altro gestire responsabilità, soglie di spesa, autorizzazioni etc.; si dovrà inoltre operare una definizione precisa dell'assetto organizzativo (funzionigramma e organigramma) e delle *job descriptions* previste per ogni funzione; occorre inoltre definire protocolli specifici di gestione dei contanti e delle carte di credito/prepagate e del relativo controllo; si rende inoltre necessario riverificare le logiche di diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, partners in a.t.i., collaboratori, enti da sostenere e da finanziare, soggetti beneficiari di donazioni e di erogazioni in denaro, in base a specifici requisiti di professionalità e di onorabilità (per esempio richiesta preventiva sia dei fornitori sia dei beneficiari di donazioni o di liberalità, di certificato antimafia, d.u.r.c., iscrizione c.c.i.a., *rating* legalità, verifica di presenza certificazioni/ adozione modello 231 ecc.) e attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse.

12.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ELEVATO

- direzione generale: MEDIO
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;

- comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;

- uffici:

ALTO

- convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;

- servizi alla persona:

BASSO

- site e sad;
 - pdi;
 - minori;

- servizi alle aziende:

ALTO

- pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;

- divisione green.

MEDIO

12.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le azioni consigliate sono:

- integrare e revisionare i protocolli e le procedure in essere;
- predisporre procedure di risk assessment e risk management volte a identificare, analizzare, valutare e governare il potenziale nuovo rischio;
- verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi; i controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;

- predisporre o realizzare in prima persona adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sulle operazioni appena descritte devono porre particolare attenzione agli adempimenti previsti e, in caso di irregolarità, darne immediata notizia all'organismo di vigilanza.

Occorre infine proseguire l'attuazione dei controlli in vigore, come descritti nel relativo paragrafo.

13. ARTICOLO 25 OCTIES, N. 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

(Articolo aggiunto dal decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025)

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (articolo 275 bis c.p.);
- violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (articolo 275 ter c.p.);

- violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (articolo 275 quater c.p.);
- violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (articolo 275 quinquies c.p.).

Articolo 275 bis, codice penale. Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;**
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;**
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;**
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;**
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.**

2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;**
- b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.**

3. Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da

euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

4. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

(Articolo introdotto dal decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025)

Articolo 275 ter, codice penale. Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

3. Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

4. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

(Articolo introdotto dal decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025)

Articolo 275 quater, codice penale. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività.

1. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

2. Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

(Articolo introdotto dal decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025)

Articolo 275 quinquies, codice penale. Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea.

1. Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

(Articolo introdotto dal decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025)

13.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per tutti i delitti di seguito elencati tutte le aree della cooperativa si possono considerare esposte a rischio:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;

- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

13.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

- screening dei potenziali acquirenti contro le liste delle sanzioni UE;
- accertamento che la merce non venga riesportata in paesi sanzionati (clausole di no-re-export);
- analisi tecnica per determinare se i beni sono Dual-Use (a duplice uso civile/militare) o soggetti a restrizioni specifiche;
- monitoraggio di agenti e broker che potrebbero agire come "schermi" per conto di soggetti sanzionati;
- verifica dell'assetto proprietario del fornitore per individuare il titolare effettivo (se il proprietario è sanzionato, l'azienda è sanzionata);
- controllo che i prodotti o le materie prime non provengano da territori soggetti a embargo (es. Crimea, regioni del Donbass ecc.);
- controllo dei canali bancari utilizzati per evitare banche sotto sanzioni (es. disconnesse dal sistema SWIFT);
- monitoraggio dei bonifici in entrata e in uscita verso giurisdizioni a rischio o "paradisi

- sanzionatori";
- verifica che l'ente non fornisca supporto finanziario a progetti o entità colpite da misure restrittive;
 - due diligence in caso di acquisizioni, fusioni o joint venture con partner esteri;
 - verifica che le società di logistica o le navi/aeromobili utilizzati non siano inseriti in black-list;
 - controllo che il transito della merce non avvenga attraverso porti o infrastrutture gestite da soggetti sanzionati;
 - controllo del trasferimento di know-how, brevetti o software sensibili verso paesi extra-UE;
 - verifica che la manutenzione o la consulenza post-vendita non violi i divieti di assistenza tecnica a entità sanzionate.

13.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

I reati in questione si concretizzano allorché avvenga la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. Le modalità di commissione di questi reati sono variegate e spaziano dalla violazione diretta all’elusione fraudolenta, includendo anche la semplice negligenza.

13.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Per garantire l’efficacia esimente del modello organizzativo rispetto ai nuovi reati dell’articolo 25 octies.2, i sistemi di controllo devono evolversi da una semplice verifica formale a un vero e proprio programma di trade compliance che si articola su tre livelli:

1. sistemi di screening e due diligence tecnologica: l’ente non può più fare affidamento su controlli manuali ma sono necessari sistemi automatizzati che integrino gli screening delle liste restrittive, l’analisi del titolare effettivo, la classificazione doganale automatica;
2. protocolli organizzativi come controllo di processo: segregazione delle funzioni, clausole contrattuali standard;
3. sistema informativo e whistleblowing: il sistema gestionale deve impedire l’emissione di fatture o la spedizione di merci verso paesi o soggetti “bloccati” e predisposizione dei canali di segnalazione.

13.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ELEVATO

Di seguito si riporta l'organigramma dell'ente:

- direzione generale: BASSO
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;

• comitato PdR; • r.s.p.p.; • direttore generale;	
- uffici:	BASSO
• convenzioni articolo 14; • area inserimenti lavorativi; • ufficio personale; • amministrazione; • area commerciale; • ufficio staff e acquisti; • s.g.i. e m.c.;	
- servizi alla persona:	BASSO
• site e sad; • pdi; • minori;	
- servizi alle aziende:	BASSO
• pulizie civili e industriali; • pulizie sanitarie; • disinfestazione e proposto gestione tecnica; • produzione;	
- divisione green.	BASSO

13.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le azioni consigliate sono:

- integrare e revisionare i protocolli e le procedure in essere;
- predisporre procedure di *risk assessment* specifico con analisi dei mercati e del portafoglio prodotti;
- verificare la regolarità formale e sostanziale delle controparti con particolare attenzione al controllo del titolare effettivo;
- predisporre o realizzare in prima persona adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea;
- attenersi alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;

- gestione contrattuale con previsione delle clausole di salvaguardia.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sulle operazioni appena descritte devono porre particolare attenzione agli adempimenti previsti e, in caso di irregolarità, darne immediata notizia all'organismo di vigilanza.

Occorre infine proseguire l'attuazione dei controlli in vigore, come descritti nel relativo paragrafo.

14. ARTICOLO 25 NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a *bis*), e terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore a un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 *quinqies* della citata legge n. 633 del 1941.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- articolo 171, comma 1°, lettera a *bis* e comma 3°, legge 22 aprile 1941, n. 633;
- articolo 171 *bis*, legge 22 aprile 1941, n. 633;
- articolo 171 *ter*, legge 22 aprile 1941, n. 633;
- articolo 171 *septies*, legge 22 aprile 1941, n. 633;
- articolo 171 *octies*, legge 22 aprile 1941, n. 633;
- articolo 174 *ter*, legge 22 aprile 1941, n. 633;
- articolo 174 *quinqies*, legge 22 aprile 1941, n. 633.

Articolo 171, comma 1°, lettera a *bis* e comma 3°, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 171 *bis* e dall'articolo 171 *ter* è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a *bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a *ter*) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 *ter* e 70 *quater*, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (abrogato);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1 bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi a un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

(Testo modificato dall'articolo 26, comma 3, della legge n. 132 del 23 settembre 2025)

Articolo 171 bis, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto

di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1°;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1°.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1° comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Articolo 171 septies, legge 22 aprile 1941, n. 633.

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1°, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2°, della presente legge.

Articolo 171 octies, legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633. Legge sulla protezione del diritto d'autore
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Articolo 174 quinquies, legge 22 aprile 1941, n. 633.

- 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.**
- 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.**
- 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi a un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.**
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.**

14.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti in esame nessun'area della cooperativa è esposta a rischio.

14.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

Non si rilevano attività della cooperativa che determinino un rischio di una possibile commissione di questo genere di reato.

14.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

In concreto non ne esistono.

14.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Non sono in essere sistemi di controllo.

14.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ALTO

La valutazione per questo reato perde significato.

**14.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL
CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO**

Non ve ne sono.

15. ARTICOLO 25 *DECIES* DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377 *bis* c.p.).

Articolo 377 *bis*, codice penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

15.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Il reato in questione può essere realizzato in tutte le aree aziendali e in modo trasversale a tutti i livelli dell'organizzazione cooperativa, prevalentemente a livello direzionale, essendo quest'ultimo normalmente investito della gestione dei rapporti con soggetti politici ed enti pubblici; per l'indicazione delle ulteriori aree a rischio e dei protocolli da adottare per il suo contenimento si rinvia al commento dell'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere).

Anche per questa fattispecie si osserva come, ancorché non ne sia prevista l'applicazione obbligatoria in riferimento al reato associativo mafioso, potrebbe inoltre rivelarsi opportuno l'impiego di alcune delle procedure stabilite dalla normativa specifica antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007, come per il caso dell'articolo precedente.

15.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

Il reato in questione può essere realizzato in tutte le aree aziendali e in modo trasversale a tutti i livelli dell'organizzazione cooperativa.

15.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Il reato si caratterizza in maniera peculiare con l'attuazione di una specifica condotta che condotta con induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377 bis c.p.).

15.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Allo stato non esiste un criterio specifico e codificato per la gestione dei profili di rischio correlati a questo tipo di reato. I controlli in vigore sono pertanto quelli di tipo generico e in particolare l'attività di vigilanza dell'organismo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, costantemente in contatto con il consiglio di amministrazione e con il collegio sindacale (ovvero con il revisore legale).

15.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

Nello specifico i reati in questione interessano la cooperativa con un rischio medio-basso a causa del fatto che a oggi l'ente e nessuno dei suoi dipendenti o collaboratori o fornitori è mai stato coinvolto in procedimenti davanti all'autorità giudiziaria.

15.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Si prevede l'espresso obbligo di:

- osservare le regole e i principi del codice etico;
- gestire in maniera diligente ogni altra documentazione relativa al sistema di controlli interno all'ente.

Si vieta inoltre, nell'espletamento delle attività a rischio, agli esponenti aziendali, in via diretta, i soci, i consulenti e partners, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate in questo articolo;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente ente, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla parte speciale.

16. ARTICOLO 25 UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – REATI AMBIENTALI.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 *bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;**
- b) per la violazione dell'articolo 452 *quater*, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;**
- c) per la violazione dell'articolo 452 *quinqies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;**
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 *octies*, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;**
- e) per la violazione dell'articolo 452 *sexies*, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;**
- e *bis*) per la violazione dell'articolo 452 *septies*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**
- e *ter*) per la violazione dell'articolo 452 *terdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;**
- e *quater*) per la violazione dell'articolo 452 *quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;**
- f) per la violazione dell'articolo 727 *bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;**
- g) per la violazione dell'articolo 733 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;**

1 *bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-*quater*) del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.**

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f) abrogata;

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3 bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui

agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del Codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (articolo 32 *quater* c.p.);
- crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (articolo 434 c.p.);
- inquinamento ambientale (articolo 452 *bis* c.p.);
- morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452 *ter*);
- disastro ambientale (articolo 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452 *quinqies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452 *sexies* c.p.);
- impedimento del controllo (articolo 452 *septies* c.p.);
- circostanze aggravanti (articolo 452 *octies* c.p.);
- aggravante ambientale (articolo 452 *novies* c.p.);
- ravvedimento operoso (articolo 452 *decies* c.p.);
- confisca (articolo 452 *undecies* c.p.);
- ripristino dello stato dei luoghi (articolo 452 *duodecies* c.p.);
- omessa bonifica (articolo 452 *terdecies* c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452 *quaterdecies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 *bis* c.p.);
- scarichi sul suolo (articolo 103 d. lgs n. 152/2006);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 104 d. lgs n. 152/2006);
- scarichi in reti fognarie (articolo 107 d. lgs n. 152/2006);

- scarichi di sostanze pericolose (articolo 108 d. lgs n. 152/2006);
- sanzioni penali (articolo 137 d. lgs. n. 152/2006);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (articolo 187 d. lgs n. 152/2006);
- divieto di abbandono di rifiuti (articolo 192, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- abbandono di rifiuti (articolo 255 d. lgs n. 152/2006);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255 *bis* d. lgs n. 152/2006);
- abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255 *ter* d. lgs n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 d. lgs n. 152/2006);
- combustione illecita di rifiuti (articolo 256 *bis* d. lgs n. 152/2006);
- bonifica dei siti (articolo 257 d. lgs n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 d. lgs n. 152/2006);
- spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 d. lgs n. 152/2006);
- aggravante dell'attività di impresa (articolo 259 *bis* d. lgs n. 152/2006);
- delitti colposi in materia di rifiuti (articolo 259 *ter* d. lgs n. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260 *bis*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- sanzioni (articolo 279 d. lgs n. 152/2006);
- disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (articoli 1, 2 3 *bis*, 6 legge n. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3 legge n. 549/1993);
- finalità (articolo 1 d. lgs n. 202/2007);
- definizioni (articolo 2 d. lgs n. 202/2007);
- ambito di applicazione (articolo 3 d. lgs n. 202/2007);
- divieti (articolo 4 d. lgs n. 202/2007);
- deroghe (articolo 5 d. lgs n. 202/2007);
- inquinamento doloso (articolo 8 d. lgs n. 202/2007);
- inquinamento colposo (articolo 9 d. lgs n. 202/2007);
- sanzioni (articolo 16 regolamento (CE) n. 338/1997 del consiglio del 9 dicembre 1996).

Articolo 32 *quater*, codice penale. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

1. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Articolo 434, codice penale. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

- 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.**
- 2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.**

Articolo 452 bis, codice penale. Inquinamento ambientale.

- 1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:**
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.**
- 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.**

Articolo 452 ter, codice penale. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

- 1. Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, a eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.**

2. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Articolo 452 quater, codice penale. Disastro ambientale.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;**
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;**
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.**
- 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.**

Articolo 452 quinquies, codice penale. Delitti colposi contro l'ambiente.

- 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.**
- 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.**

Articolo 452 sexies, codice penale. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.**
- 2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:**

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. Abrogato.

(Articolo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 452 septies, codice penale. Impedimento del controllo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezze e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(Introdotta dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 452 octies, codice penale. Circostanze aggravanti.

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452 novies, codice penale. Aggravante ambientale.

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Articolo 452 decies, codice penale. Ravvedimento operoso.

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452 octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Articolo 452 undecies, codice penale. Confisca.

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il

condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

3. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

4. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 452 duodecies, codice penale. Ripristino dello stato dei luoghi.

1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

2. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Articolo 452 terdecies, codice penale. Omessa bonifica.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

(Articolo introdotto dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e convertito dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 452 quaterdecies, codice penale. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.**
- 3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:**
 - a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:**
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;**
 - b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.**
- 4. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.**
- 5. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.**
- 6. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.**

(Articolo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025)

Articolo 727 bis, codice penale. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.**
- 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.**
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica**

8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

(Testo da ultimo modificato dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

Articolo 733 bis, codice penale. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

(Articolo modificato dalla legge 22 del 9 marzo 2022. Testo da ultimo modificato dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

Articolo 103, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi sul suolo.

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;**
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;**
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri e ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;**
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;**
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;**
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.**

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata

ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
4 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento

dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi e idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.*

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali

ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8 bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 107, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi in reti fognarie.

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'ente di governo dell'ambito competente.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, a eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Articolo 108, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi di sostanze pericolose.

- 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*
- 2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.*
- 3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.*
- 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*
- 5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita*

dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

Articolo 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni penali.

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.*
- 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*
- 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

- 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.**
- 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.**
- 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.**
- 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.**
- 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.**
- 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.**
- 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.**
- 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.**

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 187, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

2 bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3 bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Articolo 192, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di abbandono di rifiuti.

- 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.**
- 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**
- 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.**
- 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.**

Articolo 255, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale). Abbandono di

rifiuti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a tremila euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ottanta euro a trecentoventi euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non compie le attività necessarie alla rimozione, al recupero, allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza medesima, è punito con la pena di cui al comma 1.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

(Testo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 255 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari.

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(Articolo introdotto dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025)

Articolo 255 ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Abbandono di rifiuti pericolosi.

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;**
 - b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.**
 - 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.**
- (Articolo introdotto dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025)*

Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

- 1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.**
- 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:**
 - a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:**
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;**
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;**
 - b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.**
- Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.**
- 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. (Abrogato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Le pene dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro si applicano anche a colui che in qualità di produttore di rifiuti o di gestore di un impianto non adotta, nell'ambito della propria attività, le misure necessarie per prevenire, o in caso di necessità, per contenere, gli effetti di un inquinamento ambientale, ovvero non comunica

tempestivamente alle autorità competenti le emissioni di inquinanti, ovvero non provvede alla bonifica o al ripristino dell'area interessata da un inquinamento.

(Testo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 256 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Combustione illecita di rifiuti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. (Abrogato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, purché non superi i cinque metri cubi giornalieri per ettaro e avvenga nel rispetto delle norme e dei regolamenti locali.

5. Alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal presente articolo, consegue la confisca dell'area sulla quale è stata commessa la combustione illecita, salvo che l'area stessa appartenga a persona estranea al reato.

6. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

(Testo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Bonifica dei siti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all' articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Articolo 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prevista ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro. Se la comunicazione è effettuata in ritardo, ma comunque entro un anno dalla scadenza del termine fissato, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta della metà.

2. Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, ovvero effettua le annotazioni in modo incompleto o inesatto, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila euro a ventimila euro. Se le annotazioni sono incomplete o inesatte, e si riferiscono a rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del 50%.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta

di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. I soggetti che omettono di compilare e conservare i formulari di cui all'articolo 193 o che indicano nel formulario dati incompleti o inesatti relativi alla natura, quantità o destinazione dei rifiuti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a diecimila euro, oltre alla sospensione della patente di guida da due a sei mesi, se il trasporto è effettuato con un veicolo a motore.

Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, si tiene conto della gravità della violazione e della pericolosità dei rifiuti.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque non adempie agli obblighi di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

millecinquecento euro a cinquemila euro. Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata del 50%.

7. In caso di violazioni reiterate delle disposizioni relative alla tenuta dei registri e dei formulari, che costituiscano un ostacolo all'attività di vigilanza, l'autorità competente può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo non superiore a un anno.

(Testo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025)

Articolo 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Spedizione illegale di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e dell'articolo 3, punto 26, del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

(Testo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 259 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Aggravante dell'attività di impresa.

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(Articolo introdotto dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 259 ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Delitti colposi in materia di rifiuti.

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

(Articolo introdotto dal decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025 e modificato dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025).

Articolo 260 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

(Omissis)

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 del codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

9 bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più

azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9 ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Articolo 279, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni.

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2 bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede

l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia a esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Articolo 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 30.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 939/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3 bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Articolo 6, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di

estinzione).

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(Omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.

(Omissis)

Articolo 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CE n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento CE n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della presente legge, e i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento CE n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento CE n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge e il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 1, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Finalità.

1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, e introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.

Articolo 2, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "Convenzione Marpol 73/78": la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;**
- b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;**
- c) "scarico": ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;**
- d) "nave": un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;**
- e) "Convenzione sul diritto del Mare": Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.**

Articolo 3, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Articolo 4, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Divieti.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Articolo 5, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Deroghe.

1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

Articolo 8, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento doloso.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 a euro 50.000.**
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 a euro 80.000.**
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.**

Articolo 9, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento colposo.

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 a euro 30.000.**
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 a euro 30.000.**
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.**

Articolo 16, Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. Sanzioni.

- 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati a garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:**
 - a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;**
 - b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;**

- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;*
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;*
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;*
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;*
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;*
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);*
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;*
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;*
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;*
- (Omissis).*

16.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Le aree della cooperativa esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;

- direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

16.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti;
- gestione degli scarichi idrici;
- gestione delle emissioni atmosferiche;
- gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sull'ambiente;
- tutte le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, cioè:
 - acquisizione;
 - esercizio;
 - dismissione;
- gestione habitat naturali (flora e fauna) nelle attività dell'area turistica-ricettiva.

16.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

-
- Inquinamento ambientale (articolo 452 *bis* c.p.);
 - morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452 *ter*);
 - disastro ambientale (articolo 452 *quater* c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452 *quinqies* c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452 *sexies* c.p.);
 - impedimento del controllo (articolo 452 *septies* c.p.);
 - omessa bonifica (articolo 452 *terdecies* c.p.);
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452 *quaterdecies* c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 *bis* c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 *bis* c.p.);
 - scarichi sul suolo (articolo 103 d. lgs n. 152/2006);
 - scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 104 d. lgs n. 152/2006);
 - scarichi in reti fognarie (articolo 107 d. lgs n. 152/2006);
 - scarichi di sostanze pericolose (articolo 108 d. lgs n. 152/2006);
 - sanzioni penali (articolo 137 d.lgs. n.152/2006);
 - divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (articolo 187 d. lgs n. 152/2006);
 - abbandono di rifiuti (articolo 255 d. lgs n. 152/2006);
 - abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255 *bis* d. lgs n. 152/2006);
 - abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255 *ter* d. lgs n. 152/2006);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 d. lgs n. 152/2006);
 - combustione illecita di rifiuti (articolo 256 *bis* d. lgs n. 152/2006);
 - bonifica dei siti (articolo 257 d. lgs n. 152/2006);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 d. lgs n. 152/2006);
 - spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 d. lgs n. 152/2006);
 - aggravante dell'attività di impresa (articolo 259 *bis* d. lgs n. 152/2006);
 - delitti colposi in materia di rifiuti (articolo 259 *ter* d. lgs n. 152/2006);
 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260 *bis*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
 - sanzioni (articolo 279 d. lgs n. 152/2006);

- disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (articoli 1, 2, 3 *bis*, 6 legge n. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3 legge n. 549/1993);
- finalità (articolo 1 d. lgs n. 202/2007);
- definizioni (articolo 2 d. lgs n. 202/2007);
- ambito di applicazione (articolo 3 d. lgs n. 202/2007);
- divieti (articolo 4 d. lgs n. 202/2007);
- deroghe (articolo 5 d. lgs n. 202/2007);
- inquinamento doloso (articolo 8 d. lgs n. 202/2007);
- inquinamento colposo (articolo 9 d. lgs n. 202/2007);
- sanzioni (articolo 16 regolamento (CE) n. 338/1997 del consiglio del 9 dicembre 1996).

16.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

I sistemi di controllo sono formalizzati; è presente una procedura specifica per la loro gestione; l'organismo di vigilanza svolge costante attività di formazione e di verifica a campione. La cooperativa ha adottato la certificazione 14001:2018 in relazione ai servizi di pulizia, sanificazione ambientale, disinfestazione e derattizzazione, supporto mensa, facchinaggio e distribuzione sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata.

16.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ALTO

- | | |
|---------------------------------|------|
| - direzione generale: | ALTO |
| • assemblea dei soci; | |
| • consiglio di amministrazione; | |
| • r.p.d. e o.d.v.; | |
| • comitato PdR; | |
| • r.s.p.p.; | |
| • direttore generale; | |
| - uffici: | ALTO |
| • convenzioni articolo 14; | |
| • area inserimenti lavorativi; | |
| • ufficio personale; | |
| • amministrazione; | |

- area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona: BASSO
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende: ALTO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. ALTO

16.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Si consiglia la revisione periodica delle procedure specifiche e dei mansionari in modo che ricomprenda riferimenti ai divieti stabiliti in materia.

L’organismo di vigilanza continuerà la propria attività di sensibilizzazione, confrontandosi con il c.d.a. e acquisendo i rinnovi della certificazione 14001:2018.

17. ARTICOLO 25 DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(commi da 1 bis a 1 quater aggiunti dall'articolo 30 della legge n. 161 del 2017)

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, d. lgs n. 286/1998);
- morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (articolo 12 bis, d. lgs n. 286/1998);
- permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 18 ter, d. lgs n. 286/1998);
- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (articolo 22, d. lgs n. 286/1998).

Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere

a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

(Omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il

fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Omissis)

Articolo 12 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

Articolo 18 ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.**
- 2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.**
- 3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**
- 4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.**
- 5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.**
- 6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può**

legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

(articolo introdotto dal decreto legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 e dalla legge n. 187 del 9 dicembre 2024).

Articolo 22, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

d-ter) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto

giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-ter. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (.....)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina

dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusiva-mente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a

cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

(...)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero e il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti a essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro].

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;**
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;**
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.**

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

[12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.]

[12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.]

[12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.]

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo

anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

(articolo da ultimo modificato dal decreto leggi n. 145 dell'11 ottobre 2024 e dalla legge n. 187 del 9 dicembre 2024).

17.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le **aree della cooperativa** che si possono considerare **esposte a rischio** sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;

- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

17.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- ricerca, selezione, assunzione del personale;
- formazione / aggiornamento periodico;
- gestione degli adempimenti;
- assunzione diretta di un contratto di fornitura servizi;
- esecuzione del contratto/ordine di vendita.

17.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Il reato si concretizza con l'attuazione delle condotte vietate, ovvero con l'impiego di manodopera priva del relativo permesso di soggiorno.

17.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

L'organismo di vigilanza svolge costante e continua attività di controllo e di formazione finalizzata a sensibilizzare le figure apicali affinché, oltre ai più generali principi (quali osservare le regole e i principi del codice etico e osservare le procedure per la selezione e la gestione del personale e i C.C.N.L. in vigore per i dipendenti di ente e ogni altra documentazione relativa al sistema di controlli interno all'ente), di fatto si astengano dalla commissione dei reati specificamente previsti nell'articolo 25 *duodecies* del decreto, ovvero quelli che si concretizzano con l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

17.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- direzione generale: MEDIO

- assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici: MEDIO
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona: MEDIO
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende: MEDIO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. BASSO

17.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Si consiglia che l’organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo, facendosi inviare periodicamente o visionando l’elenco dei lavoratori e attuando momenti specifici di formazione.

**18. ARTICOLO 25 TERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 –
RAZZISMO E XENOFOBIA.**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal decreto legislativo n. 21/2018).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 604 bis c.p.);
- circostanza aggravante (articolo 604 ter c.p.).

Articolo 604 bis, codice penale. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Articolo 604 ter, codice penale. Circostanza aggravante.

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

18.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le **aree della cooperativa** che si possono considerare **esposte a rischio** sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;

- s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

18.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione contratti di appalto e subappalto;
- processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi educativi alla persona e ricettivi;
- gestione dei sistemi informativi;
- attività svolte con l'ausilio di strumentazione informatica aziendale (pc, software, reti sociali, connessioni internet ecc);
- partnership nella gestione dei servizi.

18.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Il reato si concretizza semplicemente con l'attuazione delle condotte vietate, ovvero mediante comportamenti a sfondo razzista e xenofobo e nello svolgimento di attività propaganda e di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

18.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

L'organismo di vigilanza svolge costante e continua attività di controllo e di formazione finalizzata a sensibilizzare le figure apicali affinché, oltre ai più generali principi (quali osservare le regole e principi del codice etico e osservare le procedure per la selezione e la gestione del personale e i C.C.N.L. in vigore per i dipendenti di ente e ogni altra documentazione relativa al sistema di controlli interno all'ente), di fatto si astengano dall'attuare le condotte illecite o si attivino per contestarle a

livello disciplinare e per reprimerle. La cooperativa ha ottenuto la certificazione relativa al sistema di gestione per la parità di genere in conformità con la UNI/PdR 125:2022.

18.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- direzione generale:	MEDIO
• assemblea dei soci; • consiglio di amministrazione; • r.p.d. e o.d.v.; • comitato PdR; • r.s.p.p.; • direttore generale;	
- uffici:	MEDIO
• convenzioni articolo 14; • area inserimenti lavorativi; • ufficio personale; • amministrazione; • area commerciale; • ufficio staff e acquisti; • s.g.i. e m.c.;	
- servizi alla persona:	MEDIO
• site e sad; • pdi; • minori;	
- servizi alle aziende:	BASSO
• pulizie civili e industriali; • pulizie sanitarie; • disinfestazione e proposto gestione tecnica; • produzione;	
- divisione green.	BASSO

18.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Si consiglia che l'organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo e attui momenti specifici di formazione finalizzati a evitare che qualcuno possa tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 terdecies del decreto, ovvero i delitti di razzismo e xenofobia, richiamando sul punto le disposizioni previste in materia del diritto di rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali; si condividerà il fatto che è espressamente vietato:

- usufruire delle strutture della cooperativa per ospitare, anche occasionalmente, attività legate ai reati sopra richiamati;
- detenere nei locali, nelle aree o negli strumenti aziendali, materiale attinente alla commissione dei reati in questione;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una delle soggezioni indicate nell'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654;
- incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- distribuire o divulgare notizie e informazioni per l'istigazione e l'incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

**19. ARTICOLO 25 QUATERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 –
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI
SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI
VIETATI.**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.**

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(Articolo aggiunto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- frode in competizioni sportive (articolo 1, legge n. 401 del 13/12/89);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (articolo 4, legge n. 401 del 13/12/89).

Articolo 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Frode in competizioni sportive.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Articolo 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4 quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

19.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;

- area commerciale;
- ufficio staff e acquisti;
- s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

19.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Gestione contratti di appalto e subappalto;
- processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi educativi alla persona e ricettivi.

19.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Il reato si concretizza semplicemente con l'attuazione delle condotte vietate, ovvero in occasione dello svolgimento di attività sportiva o di gioco.

19.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

L'organismo di vigilanza svolge costante e continua attività di controllo e di formazione finalizzata a sensibilizzare le figure apicali affinché, oltre ad applicare i più generali principi previsti dal modello organizzativo e dal codice etico), di fatto si astengano, nell'organizzare eventi sportivi o attività ludiche dal progettare e dall'attuare le condotte illecite o si attivino per contestarle a livello disciplinare e per reprimerle.

19.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- direzione generale: **BASSO**
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;

- r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici: BASSO
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona: BASSO
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende: BASSO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. BASSO

19.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Si consiglia che l’organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo e attui momenti specifici di formazione finalizzati a evitare che, nel corso dello svolgimento di attività sportive o di carattere ludico, quali manifestazioni occasionali o eventi aperti al pubblico, si possano attuare le condotte vietate.

20. ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

REATI TRIBUTARI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.**

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;**
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;**
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.**

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(Articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- dichiarazione infedele (articolo 4, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- omessa dichiarazione (articolo 5, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- occultamento e distruzione di documenti contabili (articolo 10, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10 bis, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- omesso versamento di i.v.a. (articolo 10 ter, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- indebita compensazione (articolo 10 quater, d. lgs. 74 del 10/3/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, d. lgs. 74 del 10/3/2000).

Articolo 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra

documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omessa dichiarazione.

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Occultamento e distruzione di documenti contabili.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 10 bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 10 ter, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di IVA.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Articolo 10 quater, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Indebita compensazione.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

(Articolo modificato dal decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024)

Articolo 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

20.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;

- pdi;
- minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

20.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Gestione contratti di appalto e subappalto;
- processi e funzioni coinvolti nell'erogazione di servizi educativi alla persona e ricettivi.
- fatturazione (elettronica);
- gestione contabile-amministrativa;
- adempimenti e dichiarazioni;
- redazione del bilancio civilistico;
- registrazione degli incassi e pagamenti;
- rapporti con istituti di credito (apertura conti correnti, firme, richiesta affidamenti etc.);
- gestione donazioni, sovvenzioni, finanziamenti e contributi;
- gestione rapporti con pubblica amministrazione;
- ricerca e selezione di incarichi e consulenti e professionisti.

20.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Le condotte illecite sono dettagliatamente descritte dagli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del decreto legislativo d. lgs 74 del 10/3/2000 e che consistono essenzialmente nell'eseguire dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici o nell'emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; del pari sono rilevanti l'occultamento e la distruzione di documenti contabili; inoltre sono vietate la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e l'inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti/debiti.

20.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

L’organismo di vigilanza ha svolto un’attenta e specifica attività di condivisione delle nuove fattispecie, coinvolgendo direttamente il consiglio di amministrazione, la direzione, i coordinatori dei servizi e soprattutto gli operatori dell’area amministrazione e contabilità; inoltre sono stati opportunamente coinvolti anche i membri del collegio sindacale e i consulenti che partecipano alle decisioni in materia di contabilità.

20.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- direzione generale:	MEDIO
• assemblea dei soci; • consiglio di amministrazione; • r.p.d. e o.d.v.; • comitato PdR; • r.s.p.p.; • direttore generale;	
- uffici:	ALTO
• convenzioni articolo 14; • area inserimenti lavorativi; • ufficio personale; • amministrazione; • area commerciale; • ufficio staff e acquisti; • s.g.i. e m.c.;	
- servizi alla persona:	MEDIO
• site e sad; • pdi; • minori;	
- servizi alle aziende:	MEDIO
• pulizie civili e industriali; • pulizie sanitarie; • disinfestazione e proposto gestione tecnica; • produzione;	
- divisione green.	BASSO

20.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Si consiglia che l'organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo e attui ulteriori momenti specifici di formazione, con cadenza almeno annuale, finalizzati a evitare che, nel corso dello svolgimento delle attività amministrative e contabili, la cooperativa possa attuare le condotte vietate.

**21. ARTICOLO 25 SEXIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.
CONTRABBANDO**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

(Articolo inserito dall'articolo 5, lett. a), del decreto legislativo 75/2020 e modificato dal decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- diritti doganali e diritti di confine (articolo 27, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- contrabbando per omessa dichiarazione (articolo 78, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (articolo 79, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (articolo 80, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (articolo 81, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (articolo 82, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (articolo 83, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati (articolo 84, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (articolo 85, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (articolo 86, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- circostanze aggravanti del contrabbando (articolo 88, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024);
- delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (articolo 94, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024).

Articolo 27, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Diritti doganali e diritti di confine.

- 1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.**
- 2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1° costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.**
- 3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:**
 - a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;**
 - b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.**

Articolo 78, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Contrabbando per omessa dichiarazione.

- 1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:**
 - a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;**
 - b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.**
- 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.**

Articolo 79, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Contrabbando per dichiarazione infedele.

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Articolo 80, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine.

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Articolo 81, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti.

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Articolo 82, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Articolo 83, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento.

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Articolo 84, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Contrabbando di tabacchi lavorati.

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39 -quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Articolo 85, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati.

- 1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.**
- 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:**
 - a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;**
 - b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;**
 - c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;**
 - d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;**
 - e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.**

Articolo 86, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40 -bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.**
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.**
- 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.**
- 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al**

decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 88, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Circostanze aggravanti del contrabbando.

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;

e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

(Testo da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025).

Articolo 94, decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca.

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

21.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

21.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- Gestione dei contratti;
- gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione acquisti di beni di provenienza extra UE;
- gestione del processo degli acquisti;
- pagamento delle accise e delle altre imposte indirette.

21.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

In generale, le potenziali modalità di commissione del nuovo reato di contrabbando sono le seguenti:

- a) acquisto e vendita di beni di contrabbando;
- b) utilizzo di canali di distribuzione illeciti eludendo i controlli doganali;
- c) dichiarazioni doganali fraudolente;
- d) utilizzo di società interposte per occultare la propria partecipazione ad attività di contrabbando;
- e) coinvolgimento di organizzazioni criminali per commettere questo reato su larga scala.

21.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

Per prevenire la commissione del reato di contrabbando, l’ente implementa i controlli interni per individuare eventuali comportamenti illeciti, sensibilizza i dipendenti sulla normativa applicabile e sulle conseguenze della commissione dei reati, verifica l’affidabilità dei fornitori e l’origine dei bene acquistati e collabora con le autorità segnalando eventuali sospetti di attività illecite.

21.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

- | | | |
|---|--|-------|
| - | direzione generale: | BASSO |
| | <ul style="list-style-type: none">• assemblea dei soci;• consiglio di amministrazione;• r.p.d. e o.d.v.;• comitato PdR;• r.s.p.p.;• direttore generale; | |
| - | uffici: | BASSO |
| | <ul style="list-style-type: none">• convenzioni articolo 14;• area inserimenti lavorativi;• ufficio personale;• amministrazione;• area commerciale;• ufficio staff e acquisti;• s.g.i. e m.c.; | |
| - | servizi alla persona: | BASSO |
| | <ul style="list-style-type: none">• site e sad;• pdi; | |

- minori;
- servizi alle aziende: BASSO
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfezione e proposta gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green. BASSO

21.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell’articolo 25 *sexiesdecies*, occorre evitare di adottare condotte finalizzate a intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di enti concorrenti della cooperativa.

Si consiglia che l’organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo e attui momenti specifici di formazione finalizzati a evitare che si attuino le condotte vietate.

22. ARTICOLO 25 SEPTIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

(Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 22 del 9 marzo 2022).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- furto di beni culturali (articolo 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (articolo 518 *quater* c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (articolo 518 *sexies* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (articolo 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecita di beni culturali (articolo 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (articolo 518 *quaterdecies* c.p.);
- circostanze aggravanti (articolo 518 *sexiesdecies* c.p.);
- circostanze attenuanti (articolo 518 *septiesdecies* c.p.);
- confisca (articolo 518 *duodevicies* c.p.).

Articolo 518 bis codice penale. Furto di beni culturali.

- 1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.***
- 2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.***

Articolo 518 ter codice penale. Appropriazione indebita di beni culturali.

- 1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.***
- 2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.***

Articolo 518 quater codice penale. Ricettazione di beni culturali.

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.***
- 2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.***
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.***

Articolo 518 sexies codice penale. Riciclaggio di beni culturali.

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.***

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518 octies codice penale. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Articolo 518 novies codice penale. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali.

1. É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Articolo 518 decies codice penale. Importazione illecita di beni culturali.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Articolo 518 undecies codice penale. Uscita o esportazione illecita di beni culturali.

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche

disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Articolo 518 duodecies codice penale. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(articolo modificato dalla legge n. 6 del 22 gennaio 2024)

Articolo 518 quaterdecies codice penale. Contraffazione di opere d'arte.

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o

comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 518 sexiesdecies codice penale. Circostanze aggravanti.

- 1. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:*
 - 1) cagiona un danno di rilevante gravità;*
 - 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;*
 - 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;*
 - 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.*
 - 2. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.*
- (Questa disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22).*

Articolo 518 septiesdecies codice penale. Circostanze attenuanti.

- 1. La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.*
- 2. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.*

(Questa disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22).

Articolo 518 duodevices codice penale. Confisca.

1. Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518 undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

3. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

4. Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

(Questa disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22).

22.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;

- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

22.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- gestione contratti di appalto e subappalto;
- gestione attività commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- gestione rapporti con i competitors;
- analisi interna dei processi aziendali;
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica.

22.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

La legge ha la finalità di offrire una tutela giuridica rafforzata al bene giuridico protetto dall'ordinamento dell'integrità del patrimonio culturale. I reati indicati possono essere commessi mediante la realizzazione della condotta più grave di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di questi beni. Le realtà impegnate in specifici settori, come l'organizzazione di aste o gallerie d'arte, ovvero la gestione e la manutenzione di complessi museali e/o architettonici e di beni di interesse culturale e paesaggistici in genere dovranno, quindi, intervenire con urgenza sui propri

sistemi di prevenzione e gestione dei rischi. Anche le realtà che non si trovino a operare nei settori più direttamente interessati dalla riforma, dovranno, peraltro, porre attenzione a specifici segmenti della propria attività, potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nei nuovi delitti contro il patrimonio culturale. Ogni ente, in astratto, potrebbe, infatti, scegliere di investire capitali in singole opere o collezioni d'arte e/o nell'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili di prestigio (si pensi alle imprese del settore bancario). Non è da sottovalutare, inoltre, il rischio esistente per le realtà che si trovino a svolgere la propria impresa in contesti ambientali di pregio, per esempio in occasione della progettazione e della messa in atto di lavori di ristrutturazione o ampliamento dei propri impianti. Si pensi alle numerose aree sottoposte nel nostro Paese alla tutela della soprintendenza dei beni culturali e riconosciute patrimonio mondiale dell'UNESCO sulle quali insistono, storicamente, diverse attività economiche.

22.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

L'organismo di vigilanza ha svolto un'attenta e specifica attività di condivisione delle nuove fattispecie, coinvolgendo direttamente il consiglio di amministrazione, la direzione, i coordinatori dei servizi, gli operatori dell'area amministrazione e contabilità; inoltre sono stati opportunamente coinvolti anche i membri del collegio sindacale e i consulenti.

22.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

In relazione a questi reati la cooperativa ha valutato il rischio come BASSO.

22.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell'articolo 25 *septiesdecies*, occorre evitare di adottare condotte finalizzate alla commissione di illeciti in danno del patrimonio culturale e paesaggistico.

Si consiglia che l'organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo e attui momenti specifici di formazione finalizzati a evitare che si attuino le condotte vietate.

**23. ARTICOLO 25 DUODEVICIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Articolo inserito con l'articolo 3, comma 1°, della legge del 9 marzo 2022 numero 22).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- riciclaggio di beni culturali (articolo 518 sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 518 terdecies c.p.).

Articolo 518 sexies codice penale. Riciclaggio di beni culturali.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Articolo 518 terdecies codice penale. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi a oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

23.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

23.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- gestione contratti di appalto e subappalto;
- gestione attività commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- gestione rapporti con i competitors;

- analisi interna dei processi aziendali;
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica.

23.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

La legge offre una tutela giuridica rafforzata al bene giuridico protetto dall'ordinamento dell'integrità del patrimonio culturale. I reati indicati possono essere commessi mediante la realizzazione della condotta più grave di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di questi beni.

Anche le realtà che non si trovino a operare nei settori più direttamente interessati dalla riforma, dovranno, peraltro, porre attenzione a specifici segmenti della propria attività, potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nei nuovi delitti contro il patrimonio culturale.

23.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

L'organismo di vigilanza ha svolto un'attenta e specifica attività di condivisione delle nuove fattispecie, coinvolgendo direttamente sia le figure apicali della cooperativa sia gli operatori. Inoltre la cooperativa ha ottenuto la certificazione per il sistema di gestione ambientale in conformità con la ISO 14001:2015.

23.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

In relazione a questi reati la cooperativa ha valutato il rischio come BASSO.

23.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell'articolo 25 *duodevicies*, occorre evitare di adottare condotte finalizzate alla commissione di illeciti in danno del patrimonio culturale e paesaggistico.

Si consiglia che l'organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo e attui momenti specifici di formazione finalizzati a evitare che si attuino le condotte vietate.

24. ARTICOLO 25 UNDEVICIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

(Articolo inserito dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025).

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- uccisione di animali (articolo 544 bis c.p.);
- maltrattamento di animali (articolo 544 ter c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544 quater c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (articolo 544 quinquies c.p.);
- circostanze aggravanti (articolo 544 septies c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.)

Articolo 544 bis codice penale. Uccisione di animali.

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso con sevizie o sofferenze prolungate all'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

(Articolo modificato e introdotto dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

Articolo 544 ter codice penale. Maltrattamento di animali.

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a strumenti che procurano un danno alla salute dell'animale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

3. La pena è aumentata fino a un terzo e la multa è aumentata fino a 50.000 euro se i fatti di cui al primo comma sono commessi mediante somministrazione di sostanze stupefacenti o dopanti, ovvero di sostanze non consentite in competizioni o manifestazioni sportive ovvero che possano alterare le condizioni psicofisiche dell'animale.

(Articolo modificato e introdotto dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

Articolo 544 quater codice penale. Spettacoli o manifestazione vietati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 euro a 30.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di sono commessi in luoghi aperti al pubblico o in occasione di manifestazioni pubbliche.

(Articolo modificato e introdotto dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

Articolo 544 quinquies codice penale. Divieto di combattimento tra animali.

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

(Articolo modificato e introdotto dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

Articolo 544 septies codice penale. Circostanze aggravanti.

1. Per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638, le pene sono aumentate fino a un terzo se:

- a) il fatto è commesso in presenza di minori;**
- b) il fatto è commesso nei confronti di più animali;**
- c) vi è la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.**

(Articolo modificato e introdotto dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

Articolo 638 codice penale. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

- 1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o inutilizzabili animali altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. Se il fatto è commesso su tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.**
- 2. Se il fatto è commesso con crudeltà o senza necessità su animali di proprietà altrui, la pena è aumentata di un terzo e si procede d'ufficio.**

(Articolo sostituito e introdotto dalla legge n. 82 del 6 giugno 2025)

24.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati le aree della cooperativa che si possono considerare esposte a rischio sono:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;

- ufficio staff e acquisti;
- s.g.i. e m.c.;
- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

24.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

- gestione contratti di appalto e subappalto;
- gestione delle attività di ricerca e sviluppo;
- selezione dei fornitori;
- gestione attività commerciale (approvvigionamenti, tecniche e politiche commerciali);
- gestione rapporti con i *competitors*;
- analisi interna dei processi aziendali;
- partecipazione a gare, appalti e procedure di evidenza pubblica.

24.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

La norma non solo irrigidisce il regime sanzionatorio per i reati a danno degli animali, ma per la prima volta riconosce agli animali una condizione giuridica come esseri senzienti. Questo principio segna un'evoluzione culturale e normativa senza precedenti. In questo modo, anche enti e imprese possono essere chiamati a rispondere direttamente per comportamenti illeciti commessi in danno degli animali. Anche le realtà che non si trovino a operare nei settori più direttamente interessati dalla norma, dovranno, peraltro, porre attenzione a specifici segmenti della propria attività, potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nei nuovi delitti contro gli animali (a titolo esemplificativo la delibera distruzione di nidi o tane di animali selvatici protetti, causandone la loro morte, senza adottare misure preventivi o alternative; la promozione di una manifestazione in cui gli animali sono

esposti a situazioni di stress come rumori assordanti; l’allontanamento di volatili o altri animali considerati “nocivi” utilizzando metodi cruenti o trappole che causano gravi sofferenze o la morte).

24.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

L'organismo di vigilanza ha svolto un'attenta e specifica attività di condivisione delle nuove fattispecie, coinvolgendo tutto il personale; non sono presenti sistemi di controllo ulteriori.

24.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

-	direzione generale:	BASSO
	• assemblea dei soci; • consiglio di amministrazione; • r.p.d. e o.d.v.; • comitato PdR; • r.s.p.p.; • direttore generale;	
-	uffici:	BASSO
	• convenzioni articolo 14; • area inserimenti lavorativi; • ufficio personale; • amministrazione; • area commerciale; • ufficio staff e acquisti; • s.g.i. e m.c.;	
-	servizi alla persona:	BASSO
	• site e sad; • pdi; • minori;	
-	servizi alle aziende:	BASSO
	• pulizie civili e industriali; • pulizie sanitarie; • disinfestazione e proposto gestione tecnica; • produzione;	
-	divisione green.	BASSO

24.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell'articolo 25 *undevicies*, occorre evitare di adottare condotte finalizzate alla commissione di illeciti in danno degli animali.

Si consiglia che l'organismo di vigilanza continui e intensifichi la propria attività di controllo e attui momenti specifici di formazione finalizzati a evitare che si attuino le condotte vietate.

25. ARTICOLO 26. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI TENTATI

- 1. *Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.***
- 2. *L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.***

Articolo 56, codice penale. Delitto tentato.

- 1. *Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.***
- 2. *Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.***
- 3. *Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.***
- 4. *Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.***

Considerazioni generali sulla norma.

Trattandosi di norme di carattere processuale più che sostanziale, per i delitti tentati non si prevede di eseguire una trattazione specifica, per la quale si rimanda alle relative fattispecie sostanziali, riguardo alle quali occorre tenere in considerazione che le relative pene, come previsto dal testo, sono ridotte da un terzo alla metà.

26. LEGGE N. 146, 16 MARZO 2006 - REATI TRANSNAZIONALI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, legge 16-3-2006 n. 146 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O.

Elenco dei reati previsti dalla norma:

- definizione di reato transnazionale (articolo 3 legge 146 del 16/3/2006);
- responsabilità amministrativa degli enti (articolo 10 legge 146 del 16/3/2006);
- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416 *bis* c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (articolo 416 *bis* 1 c.p.);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 *bis* d.p.R. 43 del 23/1/73);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 *ter* d.p.R. 43 del 23/1/73);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291 *quater* d.p.R. 43 del 23/1/73);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, d. lgs 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

Articolo 3, legge 16 marzo 2006, n. 146. Definizione di reato transnazionale.

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;**
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;**
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;**
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.**

Articolo 10, legge 16 marzo 2006, n. 146. Responsabilità amministrativa degli enti.

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.**
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.**
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2°, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.**
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2°, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**
- 5. (comma abrogato dall'articolo 64 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).**
- 6. (comma abrogato dall'articolo 64 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).**
- 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.**
- 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.**
- 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.**
- 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

Articolo 416, codice penale. Associazione per delinquere.

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.**

- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.**
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.**
- 4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.**
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.**
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.**
- 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.**

Articolo 416 bis, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

- 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.**
- 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.**
- 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.**
- 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.**
- 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.**

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 416 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Articolo 291 bis, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi

convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire un milione).

Articolo 291 ter, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291 bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291 bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 291 quater, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie*

esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

(Omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Omissis)

Articolo 377 bis, codice penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la

reclusione da due a sei anni.

Articolo 378, codice penale. Favoreggiamento personale.

- 1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.**
- 2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.**
- 3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.**
- 4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.**

26.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

Per i delitti di seguito elencati tutte le aree della cooperativa si possono considerare esposte a rischio in ragione dell'estrema diversificazione dei reati annoverati tra quelli definiti come transnazionali.

In particolare:

- direzione generale:
 - assemblea dei soci;
 - consiglio di amministrazione;
 - r.p.d. e o.d.v.;
 - comitato PdR;
 - r.s.p.p.;
 - direttore generale;
- uffici:
 - convenzioni articolo 14;
 - area inserimenti lavorativi;
 - ufficio personale;
 - amministrazione;
 - area commerciale;
 - ufficio staff e acquisti;
 - s.g.i. e m.c.;

- servizi alla persona:
 - site e sad;
 - pdi;
 - minori;
- servizi alle aziende:
 - pulizie civili e industriali;
 - pulizie sanitarie;
 - disinfestazione e proposto gestione tecnica;
 - produzione;
- divisione green.

26.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

Partendo dalla necessaria configurazione transnazionale degli illeciti ivi previsti e della necessità di sussistenza di tutti i requisiti di cui al decreto legislativo n. 231/2001 (in particolare interesse o vantaggio dell'ente e condotta di una sua figura apicale o subordinata), si può ritenere che i processi/attività a maggiore margine di rischio per le cooperative risultano essere:

- gestione contenziosi e accordi di transazione internazionali;
- transazioni economiche commerciali e finanziarie internazionali;
- selezione, assunzione e gestione del personale soprattutto straniero;
- gestione dei contratti di appalto e subappalto;
- rapporti con società controllate o partners estere;
- operazioni fra enti appartenenti a un unico gruppo societario;
- attività di import-export;
- attività con altri soggetti terzi, localizzati in paesi stranieri;
- gestione dei rapporti con il personale e in particolare con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- attività della funzione legale;
- gestione rapporti con legali esterni.

26.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DI REATI

Come precisato anche al punto precedente, alla categoria dei reati “transazionali” sono ricondotte numerose attività illecite tra di loro non omogenee, in quanto vi sono ricompresi i traffici di stupefacenti, il favoreggiamento personale e l’immigrazione clandestina.

Per la disamina specifica del disvalore di queste condotte, occorre quindi fare riferimento alle aree nelle quali sono già state dettagliatamente descritte.

26.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE

I sistemi di controllo sono i medesimi già indicati nelle aree dove sono stati disaminati e commentati i singoli reati, che possono poi avere rilevanza anche a livello transnazionale.

In generale l'organismo di vigilanza esegue momenti di formazione e di condivisione concernenti le condotte illecite e le conseguenze della loro attuazione.

26.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (BASSO MEDIO ALTO)

Non essendo stato indicato un elenco delle aree coinvolte a causa dell'eterogeneità delle fattispecie, non si indica un grado specifico di rischio, che, ove non sia possibile indicare, nel contesto della relativa area di riferimento, in maniera dettagliata, si può indicare come medio.

26.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati inseriti nel novero di quelli transnazionali, occorre che in ogni contesto nel quale la singola fattispecie possa essere attuata, si verifichino le azioni specifiche già adottate.

In generale l'organismo di vigilanza è tenuto a continuare con regolarità la propria attività di controllo, organizzando momenti specifici di formazione finalizzati a evitare che si attuino da parte delle figure apicali le condotte vietate.

Sommario

Introduzione..... 1

Destinatari 1

Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio 2

Struttura della parte speciale 3

Parte speciale – principi generali..... 3

Parte speciale – categorie di reato e processi della cooperativa 4

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLI 24, 25 E 25 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001) 6

ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE DELLE PUBBLICHE FORNITURE..... 10

Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell’errore altrui..... 10

Articolo 316 bis, codice penale. Malversazione a danno dello Stato..... 11

Articolo 316 ter, codice penale. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato. 11

Articolo 353, codice penale. Turbata libertà degli incanti...... 11

Articolo 353 bis, codice penale. Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti. 12

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032...... 12

Articolo 356, codice penale. Frode nelle pubbliche forniture. 12

Articolo 640, codice penale. Truffa..... 12

Articolo 640 bis, codice penale. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche..... 12

Articolo 640 ter, codice penale. Frode informatica. 13

Articolo 640 quater, codice penale. Applicabilità dell’articolo 322 ter. 13

ARTICOLO 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE..... 14

Articolo 289 bis, codice di procedura penale. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. 15

Articolo 314, codice penale. Peculato..... 15

Articolo 314 bis, codice penale. Indebita destinazione di denaro o cose mobili...... 16

Articolo 316, codice penale. Peculato mediante profitto dell’errore altrui..... 16

Articolo 317, codice penale. Concussione.

16

Articolo 318, codice penale. Corruzione per l’esercizio della funzione.

16

Articolo 319, codice penale. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

16

Articolo 319 bis, codice penale. Circostanze aggravanti.....

17

Articolo 319 ter, codice penale. Corruzione in atti giudiziari.

17

Articolo 319 quater, codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

17

Articolo 320, codice penale. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.....

17

Articolo 321, codice penale. Pene per il corruttore.....

17

Articolo 322, codice penale. Istigazione alla corruzione.....

18

Articolo 322 bis, codice penale. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle
Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali
o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

18

Articolo 322 quater, codice penale. Riparazione pecuniaria.....

19

Articolo 323, codice penale. Abuso d’ufficio.

20

Articolo 346 bis, codice penale. Traffico di influenze illecite.

20

ARTICOLO 25 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.
.....

21

Articolo 453, codice penale. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate.

22

Articolo 454, codice penale. Alterazione di monete.....

22

Articolo 455, codice penale. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

22

Articolo 457, codice penale. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.....

23

Articolo 459, codice penale. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

23

Articolo 460, codice penale. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo.....

23

Articolo 461, codice penale. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

23

Articolo 464, codice penale. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.....

24

Articolo 473, codice penale. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni.

24

Articolo 474, codice penale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.....

24

Articolo 493 ter, codice penale. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

25

Articolo 512 bis, codice penale. Trasferimento fraudolento di valori.

25

1.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO..... 25

1.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 26

1.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 28

1.4 SISTEMA DI CONTROLLI IN VIGORE 30

1.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ALTO 30

1.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 31

2. ARTICOLO 24 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI..... 34

Articolo 476, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 35

Articolo 477, codice penale. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. 36

Articolo 478, codice penale. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. 36

Articolo 479, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici..... 36

Articolo 480, codice penale. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 36

Articolo 481, codice penale. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 37

Articolo 482, codice penale. Falsità materiale commessa dal privato. 37

Articolo 483, codice penale. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 37

Articolo 484, codice penale. Falsità in registri e notificazioni..... 37

Articolo 487, codice penale. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico..... 37

Articolo 488, codice penale. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. 37

Articolo 489, codice penale. Uso di atto falso. 38

Articolo 490, codice penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. 38

Articolo 491 bis, codice penale. Documenti informatici..... 38

Articolo 615 ter, codice penale. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. 38

Articolo 615 quater, codice penale. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici. 39

Articolo 615 quinquies, codice penale. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico..... 39

Articolo 617 quater, codice penale. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche..... 39

Articolo 617 quinquies, codice penale. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche..... 40

Articolo 635 bis, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici..... 40

Articolo 635 ter, codice penale. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. 40

Articolo 635 quater, codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. 41

Articolo 635 quinquies, codice penale. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 41

Articolo 640 ter, codice penale. Frode informatica. 41

Articolo 640 quinquies, codice penale. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica..... 42

2.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO..... 42

2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 43

2.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 44

2.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 45

2.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO - ALTO..... 46

2.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 47

3. ARTICOLO 24 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... 49

Articolo 416 bis, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 50

Articolo 416 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose. 51

Articolo 416 ter, codice penale. Scambio elettorale politico-mafioso. 51

Articolo 630, codice penale. Sequestro di persona a scopo di estorsione. 52

Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope..... 52

Articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari. 53

3.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO..... 54

3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 55

3.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 55

3.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 56

3.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ALTO 56

3.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 57

4. ARTICOLO 25 BIS-1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

58

Articolo 513, codice penale. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

58

Articolo 513 bis, codice penale. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

58

Articolo 514, codice penale. Frodi contro le industrie nazionali.

59

Articolo 515, codice penale. Frode nell'esercizio del commercio.

59

Articolo 516, codice penale. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.....

59

Articolo 517, codice penale. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

59

Articolo 517 ter, codice penale. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

60

Articolo 517 quater, codice penale. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.....

60

Articolo 440, codice penale. Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari.

60

Articolo 442, codice penale. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

61

Articolo 444, codice penale. Commercio di sostanze alimentari nocive.....

61

4.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO.....

61

4.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

62

4.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

63

4.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

63

4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

64

4.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

65

5. ARTICOLO 25 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - REATI SOCIETARI.

66

Articolo 2621, codice civile. False comunicazioni sociali.

68

Articolo 2621 bis, codice civile. Fatti di lieve entità.....

68

Articolo 2621 ter, codice civile. Non punibilità per particolare tenuità.....

69

Articolo 2622, codice civile. False comunicazioni sociali delle società quotate.

69

Articolo 173 bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Falso in prospetto.

69

Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 39/2010. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.....

70

Articolo 2625, codice civile. Impedito controllo.

70

Articolo 2626, codice civile. Indebita restituzione dei conferimenti.

71

Articolo 2627, codice civile. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.....

71

Articolo 2628, codice civile. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

71

Articolo 2629, codice civile. Operazioni in pregiudizio dei creditori.....

71

Articolo 2629 bis, codice civile. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.....	72
Articolo 2632, codice civile. Formazione fittizia del capitale.....	72
Articolo 2633, codice civile. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.	72
Articolo 2635, codice civile. Corruzione tra privati.	72
Articolo 2635 bis, codice civile. Istigazione alla corruzione tra privati.....	73
Articolo 2635 ter, codice civile. Pene accessorie.....	73
Articolo 2636, codice civile. Illecita influenza sull’assemblea.	74
Articolo 2637, codice civile. Aggiotaggio.	74
Articolo 2638, codice civile. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.	74
Articolo 54, decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.	75
5.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO.....	75
5.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE	76
5.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....	77
5.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....	79
5.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO	79
5.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	80
6. ARTICOLO 25 QUATER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO.....	81
Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	82
Articolo 270, codice penale. Associazioni sovversive.	83
Articolo 270 bis, codice penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico.	84
Articolo 270 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti.....	84
Articolo 270 ter, codice penale. Assistenza agli associati.	85
Articolo 270 quater, codice penale. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. ..	85
Articolo 270 quater-1, codice penale. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.	85
Articolo 270 quinquies, codice penale. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.....	85
Articolo 270 quinquies-1, codice penale. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.....	86
Articolo 270 quinquies-2, codice penale. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.....	86
Articolo 270 sexies, codice penale. Condotte con finalità di terrorismo.	87
Articolo 280, codice penale. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.	87
Articolo 280 bis, codice penale. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.....	87

Articolo 280 ter, codice penale. Atti di terrorismo nucleare. 88

Articolo 289 bis, codice penale. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione..... 88

Articolo 289 ter, codice penale. Sequestro di persona a scopo di coazione...... 89

Articolo 302, codice penale. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo..... 89

Articolo 304, codice penale. Cospirazione politica mediante accordi..... 89

Articolo 305, codice penale. Cospirazione politica mediante associazione. 90

Articolo 306, codice penale. Banda armata e formazione. 90

Articolo 307, codice penale. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata..... 90

Articolo 1 della legge 342 del 1976. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo. 91

Articolo 2 della legge 342 del 1976. Danneggiamento delle installazioni a terra..... 91

Articolo 1, decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625. Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica. 91

6.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO..... 92

6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 93

6.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 93

6.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 93

6.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 93

6.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 94

7. ARTICOLO 25 QUATER-1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 95

Articolo 583 bis, codice penale. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 95

Articolo 583 ter, codice penale. Pena accessoria. 96

7.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO..... 96

7.2ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 97

7.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEL REATO 97

7.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 97

7.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 97

7.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 98

8. ARTICOLO 25 QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... 99

Articolo 600, codice penale. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù..... 100

Articolo 600 bis, codice penale. Prostituzione minorile. 100

Articolo 600 ter, codice penale. Pornografia minorile...... 100

Articolo 600 quater, codice penale. Detenzione di materiale pornografico. 101

Articolo 600 quater-1, codice penale. Pornografia virtuale..... 101

Articolo 600 quinquies, codice penale. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile..... 102

Articolo 601, codice penale. Tratta di persone. 102

Articolo 601 bis, codice penale. Traffico di organi prelevati da persona vivente..... 102

Articolo 602, codice penale. Acquisto e alienazione di schiavi..... 103

Articolo 602 ter, codice penale. Circostanze aggravanti. 103

Articolo 603 bis, codice penale. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro..... 104

Articolo 609 undecies, codice penale. Adescamento di minorenni..... 105

Articolo 613 bis, codice penale. Tortura..... 105

Articolo 613 ter, codice penale. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura..... 106

8.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO..... 106

8.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 107

8.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 107

8.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 108

8.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 109

8.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 110

9. ARTICOLO 25 SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO..... 111

Articolo 184, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso di informazioni privilegiate.111

Articolo 185, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato..... 112

Articolo 186, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Pene accessorie..... 113

Articolo 187, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca..... 113

Articolo 187 bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. 114

Articolo 187 ter, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Manipolazione del mercato. 114

Articolo 187 ter-1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. 114

Articolo 187 quater, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Sanzioni amministrative accessorie..... 116

Articolo 187 quinquies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Responsabilità dell’ente. 117

Articolo 187 sexies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Confisca. 118

Articolo 187 septies, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Procedura sanzionatoria.. 118

Articolo 183, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.). Esenzioni. 119

Articolo 14, regolamento europeo n. 596/2014. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate..... 119

Articolo 15, regolamento europeo n. 596/2014. Divieto di manipolazione del mercato. 120

9.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO..... 120

9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 121

9.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 121

9.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 122

9.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 122

9.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 123

10. ARTICOLO 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 124

Articolo 589, codice penale. Omicidio colposo..... 124

Articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. ... 125

Articolo 590, codice penale. Lesioni personali colpose..... 126

10.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO 127

10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 128

10.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 128

10.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 128

10.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ALTO – MEDIO - BASSO..... 129

10.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO..... 129

11. ARTICOLO 25 OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO. 131

Articolo 648, codice penale. Ricettazione. 131

Articolo 648 bis, codice penale. Riciclaggio. 132

Articolo 648 ter, codice penale. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 132

Articolo 648 ter-1, codice penale. Autoriciclaggio. 132

11.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO 133

11.2 ATTIVITÀ SENSIBILI..... 134

11.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 134

11.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 134

11.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ELEVATO 135

11.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.....

136

12. ARTICOLO 25 OCTIES, N. 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI
STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO
DI VALORI.....

138

Articolo 493 ter, codice penale. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai
contanti.

138

Articolo 493 quater, codice penale. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti..

139

Articolo 512 bis, codice penale. Trasferimento fraudolento di valori.

140

Articolo 640 ter, codice penale. Frode informatica.....

140

12.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

140

12.2 ATTIVITÀ SENSIBILI.....

141

12.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

142

12.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

142

12.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ELEVATO

142

12.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.....

143

13. ARTICOLO 25 OCTIES, N. 2, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – REATI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL’UNIONE EUROPEA.

145

Articolo 275 bis, codice penale. Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.....

146

Articolo 275 ter, codice penale. Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva
dell’Unione europea.....

147

Articolo 275 quater, codice penale. Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di
attività.

148

Articolo 275 quinquies, codice penale. Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea.
.....

148

13.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

148

13.2 ATTIVITÀ SENSIBILI.....

149

13.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

150

13.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

150

13.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ELEVATO

150

13.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.....

151

14. ARTICOLO 25 NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

153

Articolo 452 septies, codice penale. Impedimento del controllo. 169

Articolo 452 octies, codice penale. Circostanze aggravanti. 169

Articolo 452 novies, codice penale. Aggravante ambientale..... 169

Articolo 452 decies, codice penale. Ravvedimento operoso. 170

Articolo 452 undecies, codice penale. Confisca. 170

Articolo 452 duodecies, codice penale. Ripristino dello stato dei luoghi..... 171

Articolo 452 terdecies, codice penale. Omessa bonifica..... 171

Articolo 452 quaterdecies, codice penale. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti..... 171

*Articolo 727 bis, codice penale. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.* 172

*Articolo 733 bis, codice penale. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.
.....* 173

Articolo 103, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi sul suolo..... 173

*Articolo 104, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee.....* 174

Articolo 107, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi in reti fognarie... 176

*Articolo 108, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Scarichi di sostanze pericolose.
.....* 176

Articolo 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni penali..... 178

*Articolo 187, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi.....* 180

*Articolo 192, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Divieto di abbandono di rifiuti.
.....* 181

Articolo 255, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale). Abbandono di rifiuti..... 181

*(Testo da ultimo modificato dal decreto legge n. 116 dell’8 agosto 2025 e dalla legge n. 147 del 3 ottobre
2025).* 183

*Articolo 255 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Abbandono di rifiuti non
pericolosi in casi particolari.....* 183

*Articolo 255 ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Abbandono di rifiuti
pericolosi.....* 183

*Articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata.* 184

*Articolo 256 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Combustione illecita di
rifiuti.* 186

Articolo 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Bonifica dei siti. 187

Articolo 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

187

Articolo 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Spedizione illegale di rifiuti.

189

Articolo 259 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Aggravante dell’attività di impresa.....

189

Articolo 259 ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Delitti colposi in materia di rifiuti.

190

Articolo 260 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.....

190

Articolo 279, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente). Sanzioni.

191

Articolo 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..

192

Articolo 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..

194

Articolo 3 bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..

195

Articolo 6, legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)..

195

Articolo 3, legge 28 dicembre 1993, n. 549. Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive.

196

Articolo 1, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Finalità.

197

Articolo 2, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Definizioni.

197

Articolo 3, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Ambito di applicazione.

198

Articolo 4, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Divieti.

198

Articolo 5, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Deroche.

198

Articolo 8, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento doloso.....

198

Articolo 9, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Inquinamento colposo.....

199

Articolo 16, Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. Sanzioni.

199

16.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

200

16.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

201

16.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

201

16.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

203

16.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO - MEDIO - ALTO

203

16.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.....

204

17. ARTICOLO 25 DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE. 205

Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 205

Articolo 12 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina..... 207

Articolo 18 ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 207

Articolo 22, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato..... 209

17.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO 214

17.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 215

17.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 215

17.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 215

17.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 215

17.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO..... 216

18. ARTICOLO 25 TERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – RAZZISMO E XENOFOBIA. 217

Articolo 604 bis, codice penale. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. 217

Articolo 604 ter, codice penale. Circostanza aggravante. 218

18.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO 218

18.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 219

18.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 219

18.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 219

18.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 220

18.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO..... 220

19. ARTICOLO 25 QUATERDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI. 222

Articolo 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Frode in competizioni sportive..... 222

Articolo 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. . 223

19.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO 224

19.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 225

19.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

225

19.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

225

19.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

225

19.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO
E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

226

20. ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001. REATI TRIBUTARI
.....

227

Articolo 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti.....

228

Articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
.....

228

Articolo 4, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Dichiarazione infedele.

229

Articolo 5, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omessa dichiarazione.

230

Articolo 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.

230

Articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Occultamento e distruzione di documenti contabili.
.....

230

Articolo 10 bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di ritenute dovute o
certificate.

231

Articolo 10 ter, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Omesso versamento di IVA.....

231

Articolo 10 quater, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Indebita compensazione.

231

Articolo 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
.....

231

20.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

232

20.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

233

20.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

233

20.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

233

20.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

234

20.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO
E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

235

21. ARTICOLO 25 SEXIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. CONTRABBANDO

236

21.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

242

21.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

243

21.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

244

21.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

244

21.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

244

21.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.....

245

22. ARTICOLO 25 SEPTIESDECIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI CONTRO IL
PATRIMONIO CULTURALE

246

Articolo 518 ter codice penale. Appropriazione indebita di beni culturali.....

247

22.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

251

22.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

252

22.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

252

22.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

253

22.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

253

22.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.....

253

23. ARTICOLO 25 DUODEVICIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. RICICLAGGIO DI BENI
CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

254

Articolo 518 sexies codice penale. Riciclaggio di beni culturali.....

254

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da
delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici
anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.....

254

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

254

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni
culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di
procedibilità riferita a tale delitto.

254

Articolo 518 terdecies codice penale. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. ...

254

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio
aventi a oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la
reclusione da dieci a sedici anni.

254

23.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO

255

23.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE

255

23.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.....

256

23.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE.....

256

23.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO

256

23.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO.....

256

24. ARTICOLO 25 UNDEVICIES, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI..... 257

24.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO 259

24.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 260

24.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI..... 260

24.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 261

24.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: BASSO – MEDIO – ALTO 261

24.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO..... 262

25. ARTICOLO 26. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI TENTATI..... 263

26. LEGGE N. 146, 16 MARZO 2006 - REATI TRANSNAZIONALI 264

Articolo 3, legge 16 marzo 2006, n. 146. Definizione di reato transnazionale..... 264

Articolo 10, legge 16 marzo 2006, n. 146. Responsabilità amministrativa degli enti..... 265

Articolo 416, codice penale. Associazione per delinquere. 265

Articolo 416 bis, codice penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 266

Articolo 416 bis-1, codice penale. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose..... 267

Articolo 291 bis, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri..... 267

Articolo 291 ter, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 268

Articolo 291 quater, d.p.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 269

Articolo 74, d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope..... 269

Articolo 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 270

Articolo 377 bis, codice penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 271

Articolo 378, codice penale. Favoreggiamento personale..... 272

26.1 AREE SPECIFICHE DELLA COOPERATIVA ESPOSTE A RISCHIO 272

26.2 ATTIVITÀ SENSIBILI SPECIFICHE 273

26.3 POTENZIALI MODALITÀ DI COMMISSIONE DI REATI..... 273

26.4 SISTEMI DI CONTROLLO IN VIGORE..... 274

26.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (BASSO MEDIO ALTO)..... 274

26.6 AZIONI CONSIGLIATE E MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO..... 274

